Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 luglio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 giugno 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Liquifarm G.I.A., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 giugno 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquifarm G.I.A. ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 giugno 1982, con il quale e disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 5 giugno 1982;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 29 aprile 1983, volta ad ottenere un'ulteriore proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Preso atto del parere contrario del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere ugualmente tale proroga limitandola ad un periodo di sei mesi;

Visto il parere favorevole del CIPI ad una proroga semestrale emesso in data 26 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquifarm G.I.A., è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 5 giugno 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4113)

DECRETO 4 giugno 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. I.PLA.VE. - Industrie plastiche e vernici, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato e integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 giugno 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.PLA.VE. - Industrie plastiche e vernici, con sede in Milano, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 giugno 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 5 giugno 1982;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 28 aprile 1983, volta ad ottenere un'ulteriore proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere del comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, favorevole ad una proroga mensile;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per un periodo di sei mesi;

Visto il parere favorevole del CIPI ad una proroga semestrale, emesso in data 26 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. I.PLA.VE. - Industrie plastiche e vernici, è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 5 giugno 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4112)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 1983.

Variazione in aumento dei tipi di sale alimentare per provvista di bordo ed iscrizione in tariffa del sale « comune marino essiccato », « Candor spargisale » e « Candor in bustine ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3437, sulla istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'amministrazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1934, concernente la vendita dei sali per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1982, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 40, concernente la variazione della tariffa di vendita dei sali alimentari per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di provvedere ad un adeguamento dei prezzi di vendita per provvista di bordo dei tipi di sale alimentare ed all'iscrizione nella tariffa stessa del sale « comune marino essiccato », « Candor spargisale » e « Candor in bustine »;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita per provvista di bordo delle sottoindicate qualità di sale, imballaggio compreso, sono variati come appresso:

sale comune marino non essiccato	da L.	12.400	a L.	14.400	il q.le
sale comune marino essiccato	»	—	»	16.000	»
sale macinato	»	15.000	»	17.600	»
sale marino integrale	»	29.000	»	40.000	»
sale scelto	»	29.000	»	40.000	»
sale raffinato	»	33.000	»	40.000	»
sale Candor:					
da kg. 1 e kg 0,500	»	41.200	»	48.000	»
spargisale kg 0,100	»	—	»	200.000	»
bustine g 1	»	—	»	400.000	»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1983
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 359

(3960)

DECRETO 22 giugno 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1982 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 2 e 7 giugno 1982, si è verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottospecificati uffici del registro;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto del normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro è accertato come segue:

1) *In data 2 giugno* 1982:
regione Lazio: Roma « 2° Ufficio atti pubblici » e Roma « Successioni ».

2) *In data 7 giugno* 1982:
regione Lazio: Roma « Atti privati », Roma « 1° Ufficio atti pubblici », Roma « Ufficio bollo-radio e assicurazioni », Roma « Atti giudiziari », Roma « Successioni » e Albano Laziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: FORTE

(3931)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 25 febbraio 1983.

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Suez (Egitto).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 5 agosto 1947, n. 878, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 16 settembre 1947 e registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1947, Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 46, con il quale veniva istituito il vice consolato di seconda categoria in Suez (Egitto);

Decreta:

Il vice consolato di seconda categoria in Suez (Egitto) è soppresso con decorrenza dal 1° marzo 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1983

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1983
Registro n. 8 Esteri, foglio n. 258

(3836)

DECRETO 10 marzo 1983.

Elevazione a vice consolato di seconda categoria della agenzia consolare di seconda categoria in Nassau (Bahamas).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1963, registro n. 203, foglio n. 379, con il quale veniva istituita una agenzia consolare di seconda categoria in Nassau (Bahamas);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Nassau (Bahamas) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Nassau (Bahamas) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Santiago e con la circoscrizione comprendente il territorio delle Isole Bahamas.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 marzo 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1983
Registro n. 8 Esteri, foglio n. 241

(3837)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 giugno 1983.

Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 giugno 1979 relativo all'espropriazione dei terreni sede dell'impianto ripetitore della 2ª rete TV di Madonna di Oga di Sondrio.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 luglio 1979, con il quale furono dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla realizzazione dell'impianto ripetitore della 2ª rete TV di Madonna di Oga di Sondrio;

Considerato che ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto la Rai - Radiotelevisione italiana è stata autorizzata a chiedere l'espropriazione e l'asservimento delle aree occorrenti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto con inizio entro un anno dalla pubblicazione del decreto e compimento entro tre anni;

Considerato che il termine finale del decreto sopra menzionato è stato prorogato di un anno con decreto ministeriale 20 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1982, per consentire alla concessionaria Rai di portare a compimento la procedura espropriativa e l'asservimento coattivo concernente l'impianto in oggetto;

Vista l'istanza della Rai datata 16 maggio 1983, con la quale la società chiede un'ulteriore proroga dei termini ad essa assegnati in quanto, per cause indipendenti dalla sua volontà, non è possibile pervenire all'espletamento della procedura nel termine stabilito;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti per l'ulteriore proroga del termine in questione;

Decreta:

Il termine finale di cui all'art. 3 del decreto 26 giugno 1979 già prorogato di un anno con decreto 20 maggio 1982 è ulteriormente prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

(3894)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 luglio 1983.

Riduzione del termine per l'attuazione della fusione per incorporazione nel Monte dei Paschi di Siena della Banca popolare del Golfo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le istanze del 14 e 15 giugno 1983, con le quali il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, e la Banca popolare del Golfo, società cooperativa a r.l., con sede in Gaeta, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nel Monte dei Paschi di Siena della Banca popolare del Golfo;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare del Golfo nel Monte dei Paschi di Siena, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1983

Il Ministro: DARIDA

(4131)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche (ruolo professori prima fascia):

1) metodologia delle scienze politiche;
2) sociologia della famiglia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

economia politica (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ CATTOLICA « S. CUORE » DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto penale commerciale;
2) diritto processuale civile;
3) procedura penale.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria (ruolo professori prima fascia):

meccanica applicata alle macchine e macchine;
istituzioni di economia;
strumentazione elettronica;
architettura tecnica II.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche (ruolo professori prima fascia):

1) geografia politica ed economica;
2) legislazione sociale;
3) storia dei partiti e dei movimenti politici.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

petrografia (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto commerciale (ruolo professori prima fascia).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4101-4117)

Revoca della vacanza della cattedra di letteratura italiana (B) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

L'avviso relativo alla vacanza della cattedra citata in epigrafe, apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1983, pagina 4639, è revocato.

(4118)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Verifiche sullo stato di attuazione dei programmi di irrigazione promossi dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1983, il CIPAA ha incaricato il gruppo di esperti per la verifica e l'accelerazione per gli investimenti pubblici di attuare verifiche intese all'acquisizione di elementi conoscitivi circa lo stato di attuazione dei programmi di irrigazione svolti dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalla Cassa per il Mezzogiorno ai fini di accelerare il completamento dei programmi stessi.

Le modalità, i termini e i tempi delle verifiche saranno concordati con i soggetti promotori e gestori dei programmi di investimento di che trattasi.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferirà al CIPAA circa le risultanze emerse dalla effettuazione delle verifiche formulando altresì proposte per l'accelerazione ed il completamento delle opere programmate.

(4104)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione di somme del Fondo sanitario nazionale alle regioni e province autonome per spesa a destinazione vincolata. (Deliberazione 5 maggio 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 663/79, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/78;

Vista la precedente deliberazione in data 30 dicembre 1982 con la quale, in sede di ripartizione della prima quota trimestrale di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1983, veniva tra l'altro accantonata la somma di lire 638.000.000.000 in termini di competenza e di L. 615.614.000.000 in termini di cassa da assegnare successivamente alle regioni e province autonome per spese a destinazione vincolata;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 2 maggio 1983 concernente la puntuale indicazione dei criteri di ripartizione secondo le diverse finalità delle predette spese a destinazione vincolata;

Ritenuto di dover condividere la proposta dello stesso Ministro della sanità di accantonare in via cautelativa la somma di L. 45.000.000.000 in termini di competenza e di L. 43.421.000.000 in termini di cassa per eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro del comparto sanitario;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 13 aprile 1983;

Delibera:

Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, di L. 638.000.000.000 in termini di competenza e di lire 615.614.000.000 in termini di cassa è accantonata la somma di L. 45.000.000.000 in termini di competenza e di L. 43.421.000.000 in termini di cassa per eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro del comparto sanitario;

La restante somma di L. 593.000.000.000 in termini di competenza e di L. 572.193.000.000 in termini di cassa è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo la ripartizione di cui alle allegate tabelle 1/7 che fanno parte integrante della presente deliberazione, con le seguenti modalità:

a) quanto a L. 186.000.000.000 in termini di competenza e L. 179.473.690.000 in termini di cassa per spese relative alla formazione del personale del Servizio sanitario nazionale;

b) quanto a L. 58.000.000.000 in termini di competenza e L. 55.964.914.000 in termini di cassa per spese relative alla formazione del personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale;

c) quanto a L. 14.000.000.000 in termini di competenza e L. 13.508.772.000 in termini di cassa per spese relative alla formazione dei quadri dirigenti, non medici, dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;

d) quanto a L. 65.000.000.000 in termini di competenza e L. 62.719.300.000 in termini di cassa per progetti regionali in materia di educazione sanitaria;

e) quanto a L. 129.000.000.000 in termini di competenza e L 124.473.688.000 in termini di cassa per i «progetti obiettivo»:

«materno-infantile» (tutela della maternità, lotta alla mortalità infantile e tutela della salute in età evolutiva);

«lavoratori» (tutela della salute dei lavoratori in ambiente di lavoro);

«anziani» (tutela della salute degli anziani);

f) quanto a L. 83.000.000.000 in termini di competenza e L. 80.087.722.000 in termini di cassa ad eventuale integrazione delle somme previste ai punti precedenti o per altri progetti elaborati dalle regioni e province autonome;

g) quanto a L. 58.000.000.000 in termini di competenza e L. 55.964.914.000 in termini di cassa per progetti di ricerca in materia sanitaria da determinarsi a livello regionale.

L'effettiva erogazione delle predette somme resta subordinata alla presentazione da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano di specifici programmi di utilizzazione dei fondi per le diverse finalità ed alla conseguente valutazione degli stessi da parte della commissione finanziaria di cui al decreto del Ministro della sanità del 6 agosto 1981.

Le risultanze di detta verifica tecnica formeranno oggetto di apposita relazione da presentare al CIPE entro il 31 ottobre 1983 da parte del Ministro della sanità che curerà altresì l'inoltro di eventuali proposte di diversa destinazione delle disponibilità di cassa non utilizzabili per i preventivati progetti nel corso del corrente esercizio.

Roma, addì 5 maggio 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
BODRATO

TABELLA 1

FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (*)

REGIONI	Quota annua di competenza	Disponibilità annua di cassa	Quota trimestrale di cassa
Piemonte	14.693.000.000	14.177.457.000	3.544.364.250
Valle d'Aosta	372.000.000	358.947.000	89.736.750
Lombardia	29.424.000.000	28.391.580.000	7.097.895.000
Provincia autonoma di Bolzano	1.420.000.000	1.370.175.000	342.543.750
Provincia autonoma di Trento	1.459.000.000	1.407.807.000	351.951.750
Veneto	14.251.000.000	13.750.965.000	3.437.741.250
Friuli-Venezia Giulia	4.065.000.000	3.922.369.000	980.592.250
Liguria	5.942.000.000	5.733.509.000	1.433.377.250
Emilia-Romagna	13.022.000.000	12.565.088.000	3.141.272.000
Toscana	11.803.000.000	11.388.860.000	2.847.215.000
Umbria	2.659.000.000	2.565.702.000	641.425.500
Marche	4.662.000.000	4.498.421.000	1.124.605.250
Lazio	16.439.000.000	15.862.193.000	3.965.548.250
Abruzzo	4.019.000.000	3.877.983.000	969.495.750
Molise	1.074.000.000	1.036.316.000	259.079.000
Campania	17.897.000.000	17.269.036.000	4.317.259.000
Puglia	12.742.000.000	12.294.913.000	3.073.728.250
Basilicata	1.996.000.000	1.925.965.000	481.491.250
Calabria	6.721.000.000	6.485.175.000	1.621.293.750
Sicilia	16.092.000.000	15.527.369.000	3.881.842.250
Sardegna	5.248.000.000	5.063.860.000	1.265.965.000
Totale	186.000.000.000	179.473.690.000	44.868.422.500

(*) Compreso quello degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

TABELLA 2

FORMAZIONE PERSONALE MEDICO DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (*)

REGIONI	Quota annua di competenza	Disponibilità annua di cassa	Quota trimestrale di cassa
Piemonte	4.582.000.000	4.421.228.000	1.105.307.000
Valle d'Aosta	116.000.000	111.930.000	27.982.500
Lombardia	9.175.000.000	8.853.070.000	2.213.267.500
Provincia autonoma di Bolzano	443.000.000	427.456.000	106.864.000
Provincia autonoma di Trento	456.000.000	440.000.000	110.000.000
Veneto	4.444.000.000	4.288.070.000	1.072.017.500
Friuli-Venezia Giulia	1.268.000.000	1.223.509.000	305.877.250
Liguria	1.853.000.000	1.787.983.000	446.995.750
Emilia-Romagna	4.061.000.000	3.918.509.000	979.627.250
Toscana	3.680.000.000	3.550.877.000	887.719.250
Umbria	829.000.000	799.912.000	199.978.000
Marche	1.453.000.000	1.402.018.000	350.504.500
Lazio	5.126.000.000	4.946.140.000	1.236.535.000
Abruzzo	1.253.000.000	1.209.035.000	302.258.750
Molise	335.000.000	323.246.000	80.811.500
Campania	5.581.000.000	5.385.176.000	1.346.294.000
Puglia	3.973.000.000	3.833.597.000	958.399.250
Basilicata	622.000.000	600.175.000	150.043.750
Calabria	2.096.000.000	2.022.456.000	505.614.000
Sicilia	5.018.000.000	4.841.930.000	1.210.482.500
Sardegna	1.636.000.000	1.578.597.000	394.649.250
Totale	58.000.000.000	55.964.914.000	13.991.228.500

(*) Compreso quello degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

TABELLA 3

FORMAZIONE PERSONALE QUADRI DIRIGENTI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (*)

REGIONI	Quota annua di competenza	Disponibilità annua di cassa	Quota trimestrale di cassa
Piemonte	1.105.000.000	1.066.228.000	266.557.000
Valle d'Aosta	28.000.000	27.018.000	6.754.500
Lombardia	2.215.000.000	2.137.281.000	534.320.250
Provincia autonoma di Bolzano	106.000.000	102.281.000	25.570.250
Provincia autonoma di Trento	109.000.000	105.175.000	26.293.750
Veneto	1.072.000.000	1.034.386.000	258.596.500
Friuli-Venezia Giulia	305.000.000	294.298.000	73.574.500
Liguria	447.000.000	431.316.000	107.829.000
Emilia-Romagna	980.000.000	945.614.000	236.403.500
Toscana	889.000.000	857.807.000	214.451.750
Umbria	200.000.000	192.982.000	48.245.500
Marche	351.000.000	338.684.000	84.671.000
Lazio	1.238.000.000	1.194.561.000	298.640.250
Abruzzo	303.000.000	292.368.000	73.092.000
Molise	81.000.000	78.158.000	19.539.500
Campania	1.347.000.000	1.299.737.000	324.934.250
Puglia	959.000.000	925.351.000	231.337.750
Basilicata	151.000.000	145.702.000	36.425.500
Calabria	506.000.000	488.246.000	122.061.500
Sicilia	1.212.000.000	1.169.474.000	292.368.500
Sardegna	396.000.000	382.105.000	95.526.250
Totale	14.000.000.000	13.508.772.000	3.377.193.000

(*) Compreso quello degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

TABELLA 4

EDUCAZIONE SANITARIA A LIVELLO REGIONALE

REGIONI	Quota annua di competenza	Disponibilità annua di cassa	Quota trimestrale di cassa
Piemonte	5.135.000.000	4.954.825.000	1.238.706.250
Valle d'Aosta	130.000.000	125.439.000	31.359.750
Lombardia	10.282.000.000	9.921.228.000	2.480.307.000
Provincia autonoma di Bolzano	496.000.000	478.597.000	119.649.250
Provincia autonoma di Trento	510.000.000	492.105.000	123.026.250
Veneto	4.980.000.000	4.805.263.000	1.201.315.750
Friuli-Venezia Giulia	1.420.000.000	1.370.175.000	342.543.750
Liguria	2.076.000.000	2.003.158.000	500.789.500
Emilia-Romagna	4.551.000.000	4.391.316.000	1.097.829.000
Toscana	4.125.000.000	3.980.263.000	995.065.750
Umbria	929.000.000	896.404.000	224.101.000
Marche	1.629.000.000	1.571.842.000	392.960.500
Lazio	5.745.000.000	5.543.420.000	1.385.855.000
Abruzzo	1.405.000.000	1.355.702.000	338.925.500
Molise	375.000.000	361.842.000	90.460.500
Campania	6.254.000.000	6.034.562.000	1.508.640.500
Puglia	4.453.000.000	4.296.755.000	1.074.188.750
Basilicata	698.000.000	673.509.000	168.377.250
Calabria	2.349.000.000	2.266.579.000	566.644.750
Sicilia	5.624.000.000	5.426.667.000	1.356.666.750
Sardegna	1.834.000.000	1.769.649.000	442.412.250
Totale	65.000.000.000	62.719.300.000	15.679.825.000

TABELLA 5

PROGETTI OBIETTIVI

REGIONI	Quota annua di competenza	Disponibilità annua di cassa	Quota trimestrale di cassa
Piemonte	10.190.000.000	9.832.456.000	2.458.114.000
Valle d'Aosta	258.000.000	248.947.000	62.236.750
Lombardia	20.407.000.000	19.690.966.000	4.922.741.500
Provincia autonoma di Bolzano	985.000.000	950.439.000	237.609.750
Provincia autonoma di Trento	1.012.000.000	976.491.000	244.122.750
Veneto	9.884.000.000	9.537.193.000	2.384.298.250
Friuli-Venezia Giulia	2.819.000.000	2.720.088.000	680.022.000
Liguria	4.121.000.000	3.976.404.000	994.101.000
Emilia-Romagna	9.031.000.000	8.714.213.000	2.178.530.750
Toscana	8.186.000.000	7.898.772.000	1.974.693.000
Umbria	1.844.000.000	1.779.298.000	444.824.500
Marche	3.233.000.000	3.119.561.000	779.890.250
Lazio	11.401.000.000	11.000.965.000	2.750.241.250
Abruzzo	2.787.000.000	2.689.211.000	672.302.750
Molise	745.000.000	718.860.000	179.715.000
Campania	12.412.000.000	11.976.492.000	2.994.123.000
Puglia	8.837.000.000	8.526.930.000	2.131.732.500
Basilicata	1.385.000.000	1.336.404.000	334.101.000
Calabria	4.662.000.000	4.498.421.000	1.124.605.250
Sicilia	11.161.000.000	10.769.386.000	2.692.346.500
Sardegna	3.640.000.000	3.512.281.000	878.070.250
Totale	129.000.000.000	124.473.688.000	31.118.422.000

TABELLA 6

FONDO INTEGRATIVO A DISPOSIZIONE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER INCREMENTO PROGETTI DI CUI ALLE TABELLE DA 1 A 5 O ALTRI DA DETERMINARSI A LIVELLO REGIONALE

REGIONI	Quota annua di competenza	Disponibilità annua di cassa	Quota trimestrale di cassa
Piemonte	6.557.000.000	6.326.930.000	1.581.732.500
Valle d'Aosta	166.000.000	160.175.000	40.043.750
Lombardia	13.130.000.000	12.669.299.000	3.167.324.750
Provincia autonoma di Bolzano	634.000.000	611.754.000	152.938.500
Provincia autonoma di Trento	651.000.000	628.158.000	157.039.500
Veneto	6.359.000.000	6.135.877.000	1.533.969.250
Friuli-Venezia Giulia	1.814.000.000	1.750.351.000	437.587.750
Liguria	2.651.000.000	2.557.983.000	639.495.750
Emilia-Romagna	5.811.000.000	5.607.105.000	1.401.776.250
Toscana	5.267.000.000	5.082.193.000	1.270.548.250
Umbria	1.187.000.000	1.145.351.000	286.337.750
Marche	2.080.000.000	2.007.018.000	501.754.500
Lazio	7.336.000.000	7.078.597.000	1.769.649.250
Abruzzo	1.793.000.000	1.730.088.000	432.522.000
Molise	479.000.000	462.193.000	115.548.250
Campania	7.986.000.000	7.705.790.000	1.926.447.500
Puglia	5.686.000.000	5.486.491.000	1.371.622.750
Basilicata	891.000.000	859.737.000	214.934.250
Calabria	2.999.000.000	2.893.772.000	723.443.000
Sicilia	7.181.000.000	6.929.035.000	1.732.258.750
Sardegna	2.342.000.000	2.259.825.000	564.956.250
Totale	83.000.000.000	80.087.722.000	20.021.930.500

TABELLA 7

PROGETTI DI RICERCA IN MATERIA SANITARIA DA DETERMINARSI A LIVELLO REGIONALE

REGIONI	Quota annua di competenza	Disponibilità annua di cassa	Quota trimestrale di cassa
Piemonte	4.582.000.000	4.421.228.000	1.105.307.000
Valle d'Aosta	116.000.000	111.930.000	27.982.500
Lombardia	9.175.000.000	8.853.070.000	2.213.267.500
Provincia autonoma di Bolzano	443.000.000	427.456.000	106.864.000
Provincia autonoma di Trento	456.000.000	440.000.000	110.000.000
Veneto	4.444.000.000	4.288.070.000	1.072.017.500
Friuli-Venezia Giulia	1.268.000.000	1.223.509.000	305.877.250
Liguria	1.853.000.000	1.787.983.000	446.995.750
Emilia-Romagna	4.061.000.000	3.918.509.000	979.627.250
Toscana	3.680.000.000	3.550.877.000	887.719.250
Umbria	829.000.000	799.912.000	199.978.000
Marche	1.453.000.000	1.402.018.000	350.504.500
Lazio	5.126.000.000	4.946.140.000	1.236.535.000
Abruzzo	1.253.000.000	1.209.035.000	302.258.750
Molise	335.000.000	323.246.000	80.811.500
Campania	5.581.000.000	5.385.176.000	1.346.294.000
Puglia	3.973.000.000	3.833.597.000	958.399.250
Basilicata	622.000.000	600.175.000	150.043.750
Calabria	2.096.000.000	2.022.456.000	505.614.000
Sicilia	5.018.000.000	4.841.930.000	1.210.482.500
Sardegna	1.636.000.000	1.578.597.000	394.649.250
Totale	58.000.000.000	55.964.914.000	13.991.228.500

(3981)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 7 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1518,700	1518,700	—	1518,700	—	1520,35	1518,800	1518,700	1518,700	1518,70
Marco germanico	592,200	592,200	—	592,200	—	592,58	592,250	592,200	592,200	592,20
Franco francese	197,100	197,100	—	197,100	—	197,16	197,210	197,100	197,100	197,10
Fiorino olandese	528,820	528,820	—	528,820	—	529,02	528,850	528,820	528,820	528,82
Franco belga	29,548	29,548	—	29,548	—	29,538	29,550	29,548	29,548	29,54
Lira sterlina	2350,500	2350,500	—	2350,500	—	2335,95	2351,500	2350,500	2350,500	2350,50
Lira irlandese	1866,700	1866,700	—	1866,700	—	1868,50	1867,500	1866,700	1866,700	—
Corona danese	164,950	164,950	—	164,950	—	164,97	165,050	164,950	164,950	164,95
E.C.U.	1347,660	1347,660	—	1347,660	—	1346,75	1347,660	1347,660	1347,660	1347,66
Dollaro canadese	1235,450	1235,450	—	1235,450	—	1235,30	1235,900	1235,450	1235,450	1235,45
Yen giapponese	6,325	6,325	—	6,325	—	6,344	6,327	6,325	6,325	6,32
Franco svizzero	715,750	715,750	—	715,750	—	715,49	715,720	715,750	715,750	715,70
Scellino austriaco	84,048	84,048	—	84,048	—	84,14	84,080	84,048	84,048	84,04
Corona norvegese	208,470	208,470	—	208,470	—	208,24	208,600	208,470	208,470	208,47
Corona svedese	198,610	198,610	—	198,610	—	198,45	198,600	198,610	198,610	198,61
FIM	273,600	273,600	—	273,600	—	273,45	273,500	273,600	273,600	—
Escudo portoghese	12,890	12,890	—	12,890	—	12,91	12,900	12,890	12,890	12,89
Peseta spagnola	10,355	10,355	—	10,355	—	10,36	10,365	10,355	10,355	10,35

Media dei cambi del 7 luglio 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	43,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	89,750
» 6 % » » 1970-85	90,325
» 6 % » » 1971-86	81,950
» 6 % » » 1972-87	80 —
» 9 % » » 1975-90	74,325
» 9 % » » 1976-91	74 —
» 10 % » » 1977-92	74,100
» 12 % (Beni Esteri 1980)	73,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,800
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 %	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,425
» » » » 1- 9-1981/83	100 —
» » » » 1-10-1981/83	100,400
» » » » 1-11-1981/83	100,825
» » » » 1-12-1981/83	100,825
» » » » 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100,050
» » » » 1- 1-1982/84	100,500
» » » » 1- 3-1982/84	99,900
» » » » 1- 5-1982/84	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind.1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	99,900
» » » » 1- 8-1982/84	99,500
» » » » 1- 9-1982/84	99,450
» » » » 1-10-1982/84	99,400
» » » » 1-11-1982/84	99,650
» » » » 1-12-1982/84	99,650
» » » » 1- 1-1982/86	99,875
» » » » 1- 3-1982/86	99,850
» » » » 1- 5-1982/86	100 —
» » » » 1- 6-1982/86	100,300
» » » » 1- 7-1982/86	99,900
» » » » 1- 8-1982/86	99,800
» » » » 1- 9-1982/86	99,700
» » » » 1-10-1982/86	99,700
» » » » 1-11-1982/86	99,550
» » » » 1-12-1982/86	99,650
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	98,950
» » » 12 % 1- 1-1984	98,325
» » » 12 % 1- 4-1984	96,400
» » » 18 % 1- 4-1984	100,425
» » » 12 % 1-10-1984	93,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,800
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1518,750
Marco germanico	592,225
Franco francese	197,155
Fiorino olandese	528,835
Franco belga	29,549
Lira sterlina	2351 —
Lira irlandese	1867,100
Corona danese	165 —
E.C.U.	1347,660
Dollaro canadese	1235,675
Yen giapponese	6,326
Franco svizzero	715,735
Scellino austriaco	84,064
Corona norvegese	208,535
Corona svedese	198,605
FIM	273,550
Escudo portoghese	12,895
Peseta spagnola	10,360

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE n. **1120/83.**

La normativa 1983-85 per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

Alle amministrazioni comunali e provinciali
Alle presidenze delle giunte regionali
All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
All'Unione province italiane
Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.)

PREMESSA

Le importanti innovazioni legislative ed operative che si sono verificate con gli ultimi due provvedimenti riguardanti la finanza locale, in generale, e il settore degli investimenti, hanno suggerito alla Cassa l'opportunità di emanare una nuova circolare di carattere generale, che possa essere tenuta a base per l'attività programmatoria degli enti locali almeno per il prossimo triennio.

1) IL DECRETO-LEGGE N. 55/1983 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 131/1983.

Le linee del provvedimento

1.1. Il provvedimento in questione agli articoli 9, 10, 11, 13 detta la nuova disciplina transitoria per gli investimenti degli enti locali per il triennio 1983-85, sia se vengano finanziati dalla Cassa depositi e prestiti che da altri istituti di credito.

Le norme non si discostano di molto dalle linee portanti dei due precedenti provvedimenti e ne seguono la filosofia generale diretta ad assicurare, indipendentemente dalla situazione delle disponibilità della Cassa depositi e prestiti, un determinato volume di investimenti, alle autonomie locali: il soccorso del sistema bancario, anche per la progressiva riduzione del trasferimento a carico del bilancio dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui, è ipotizzato in maniera complementare, anche se non sia più necessaria la preventiva richiesta alla Cassa depositi e prestiti.

Si forniscono comunque i necessari elementi distintamente per articolo:

1.2. L'art. 9 disciplina la concessione dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 9

I volumi di credito sono complessivamente:

5.000 miliardi per il 1983;
5.500 miliardi per il 1984;
6.000 miliardi per il 1985.

Questi fondi, peraltro, sono suddivisi in tre grandi partizioni che hanno una dotazione percentuale, con specifiche destinazioni.

La lettera a)

1.2.1. Il primo fondo — contraddistinto con la lettera *a*) — ha una dotazione pari al venti per cento dell'importo globale (1.000 miliardi per il 1983; 1.100 miliardi per il 1984 e 1.200 miliardi per il 1985) e può essere considerato un fondo di « riequilibrio settoriale » perché diretto a quei comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti, che presentassero un determinato scostamento rispetto ai parametri presi a base dal Ministero dell'interno per l'utilizzo del fondo perequativo.

L'onere di ammortamento dei mutui stante la finalità, è assunto per intero a carico dello Stato.

Per il 1983 il parametro di riferimento è costituito dalla spesa pro-capite desunta dal bilancio preventivo 1981.

Ne beneficeranno i comuni del Mezzogiorno — nei confronti dei quali vi è una riserva del 50% del fondo — con una spesa pari al 130% di quella media nazionale ed i comuni del restante territorio con una spesa pari alla media nazionale.

La ripartizione ad ogni singolo ente verrà poi effettuata in proporzione diretta alla popolazione residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati I.S.T.A.T., con un minimo assicurato di 100 milioni.

L'utilizzo di questi fondi è molto più restrittivo rispetto a quanto previsto per gli analoghi fondi 1981 e 1982.

Infatti potranno essere richiesti mutui *esclusivamente* per la costruzione ed il miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria e cioè:

1) acquedotti;
2) fognature e depuratori;
3) strade residenziali;
4) spazi di sosta o di parcheggio;
5) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
6) pubblica illuminazione;
7) spazi di verde attrezzato.

Va subito chiarito che al punto 3), la dizione « strade residenziali » esclude, ad esempio, ogni intervento per le strade extra urbane o rurali e che nel concetto di « miglioramento » non va inclusa la bitumatura di strade già asfaltate.

Per il punto 7) è bene chiarire che la dizione « spazi di verde attrezzato » sono cosa ben diversa dagli « spazi verdi di quartiere » previsti come opere di urbanizzazione secondaria.

In questa dizione devono quindi essere compresi *esclusivamente* gli spazi verdi di piazze o larghi, di modeste dimensioni e con un minimo di attrezzatura per i giochi.

Si prega di voler prestare particolare attenzione a quanto sopra detto, ad evitare inutili scambi di corrispondenze interlocutorie.

In linea generale bisogna, però, dare la precedenza alle opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione; si potranno richiedere mutui per le altre opere *soltanto* se non vi siano acquedotti, fognature o impianti di depurazione da costruire o migliorare.

Tale circostanza deve essere certificata dal sindaco all'atto della domanda.

Le disposizioni ora esposte si applicano anche ai comuni che, beneficiari dei fondi degli esercizi 1981 e

1982, non avessero fatto pervenire alla Cassa, entro il 1° gennaio 1983, le richieste di mutuo.

Tutti i fondi assegnati ai comuni in forza della lettera *a*) devono essere utilizzati, a pena di decadenza, entro i due anni successivi a quello di assegnazione.

Per le modifiche apportate in sede parlamentare per l'anno 1983, l'individuazione degli enti beneficiari e la determinazione dell'ammontare loro spettante, non potrà avvenire che negli ultimi mesi dell'esercizio.

La lettera b)

1.2.2. Per le operazioni « ordinarie » non si devono registrare novità rispetto allo scorso anno: il C.I.P.E. ha già ripartito tra le regioni i 3.200 miliardi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 9, e la Cassa ha già inviato ad ogni ente locale una comunicazione contenente la indicazione dell'importo dei mutui attivabili nel 1983, sulla base della popolazione censita al 31 dicembre 1981 e della superficie dell'ente.

E' necessario, in relazione a tale importo, che ogni ente provveda ad una scelta di priorità confermando le richieste inoltrate nel 1982 o presentando nuove richieste nell'ambito delle somme disponibili, evitando di ingolfare gli uffici con domande che non avrebbero alcuna possibilità di accoglimento.

A questo proposito è bene ricordare come tutti gli importi indicati nella norma legislativa si riferiscano alle *effettive concessioni* e non agli affidamenti di massima.

E' quindi di assoluta necessità che gli enti perfezionino le adesioni nei tempi indicati per evitare che, per una qualsivoglia causa, non si utilizzino mezzi disponibili in un anno per impegnare l'esercizio successivo, tenendo presente che la Cassa suole tenere l'ultimo consiglio di amministrazione dell'anno negli ultimi giorni di novembre, per esigenze tecniche di chiusura dell'esercizio.

E' per questa ragione che le adesioni di massima dell'ultimo trimestre, già contengono, come inizio di ammortamento del mutuo, non l'anno successivo ma il secondo anno successivo.

Evitare, pertanto, di inoltrare le domande nella seconda metà dell'anno se si desidera che la concessione del mutuo avvenga nello stesso esercizio.

La lettera c)

1.2.3. La novità del presente provvedimento è costituita da questo settore di intervento, che non ha alcuna predeterminazione territoriale o parametrica.

I fondi relativi saranno destinati a grossi interventi che trascendano l'ambito locale e rivestano particolare importanza; in primo luogo attingeranno a questi fondi i consorzi fra enti locali per la realizzazione delle grosse opere consortili specie in materia di condotte idriche, di impianti di depurazione e smaltimento di rifiuti urbani, di metanodotti.

Nessuna incidenza dei mutui in questione verrà ad aversi sui comuni consorziati, come operato nello scorso esercizio.

L'articolo 10

1.3. Per il credito attivabile al di fuori della Cassa depositi e prestiti bisognerà far riferimento alle categorie di opere indicate nell'art. 10 del provvedimento, ricordando come non sia più necessaria alcuna preventiva richiesta alla Cassa depositi e prestiti per poter adire gli altri istituti di credito.

Sarà la sola valutazione economica del costo della operazione a determinare la scelta dell'ente.

Per quanto concerne le categorie di opere indicate nel citato art. 10, a parere della scrivente, è opportuno richiamare l'attenzione degli enti sulle lettere *e*), *f*) ed *l*).

La lettera e)

La norma è diretta a consentire l'utilizzazione dei contributi, sulla spesa o sugli interessi, concessi agli enti dalle regioni, nell'ambito dei propri piani di incentivazione, o da qualsiasi altro ente, indipendentemente dalla loro destinazione (ad esempio contributi per la costruzione di scuole, mercati, impianti sportivi, eccetera).

Tuttavia, perché la norma sia operante, ad evitare contribuzioni non significative, il contributo stesso, in capitale o in annualità, deve essere almeno pari al 50% della spesa.

Nessuna limitazione, invece, sussiste per i finanziamenti comunitari o di enti internazionali, facendo comunque presente che anche sotto questa fattispecie deve trattarsi di contribuzioni e non mutui, contratti con istituzioni creditizie estere, per le quali, in molti casi, il rischio di cambio viene assunto a carico dello Stato.

La lettera f)

Si desidera ricordare che per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona ex legge n. 167/1962 devono essere sempre osservate le condizioni e le limitazioni contenute nella legge 29 settembre 1964, n. 847, per la contrazione dei mutui di specie.

La lettera l)

Tenendo presente che la quasi totalità delle opere di urbanizzazione primaria è prevista nelle lettere precedenti, la fattispecie può limitarsi genericamente alla costruzione di strade residenziali ed ai parcheggi.

L'articolo 11

1.4. L'art. 11 del provvedimento è dedicato alle nuove funzioni attribuite alle amministrazioni provinciali, che potranno mettere a disposizione dei comuni più piccoli e meno attrezzati, la loro struttura tecnico-amministrativa.

E' rilevante l'estensione delle possibilità operative proprie dell'ente, con l'ampliamento delle materie per le quali sarà possibile ricorrere ai finanziamenti del sistema creditizio.

Per la Cassa depositi e prestiti, peraltro, non si avrà alcuna variazione nelle possibilità di intervento, in quanto nessuna norma autorizzativa è intervenuta al riguardo.

L'articolo 13

1.5. L'art. 13 contiene un complesso di norme molto varie nel contenuto, ma di estrema importanza per la attività di investimento degli enti locali.

Ammortamento dei mutui

1.5.1. Il primo comma dell'articolo sancisce la progressiva fine dell'accollo da parte del bilancio statale degli oneri relativi all'accensione di mutui da parte di comuni e province.

Infatti i mutui contratti nel 1983, tenendo presente che l'ammortamento inizia nell'anno successivo, graveranno per un terzo sui bilanci 1984 degli enti; quelli contratti nel 1984 lo saranno per due terzi nel 1985, ed infine quelli che saranno contratti a partire dall'anno 1985 graveranno per intero sulle entrate del comune e della provincia.

1.5.2. Il secondo comma riguarda quegli enti che intendano, nonostante le limitazioni dell'art. 10, contrarre egualmente mutui per finalità non contemplate nello stesso art. 10.

In tale eventualità, che pare contraddire l'indicazione del citato art. 10, scattano due varianti al sistema di trasferimento della rata di ammortamento dei mutui a carico del bilancio statale.

Infatti in primo luogo la rata di ammortamento del mutuo contratto va per intero e sin dall'origine a carico del bilancio dell'ente; in secondo luogo il trasferimento della quota a carico dei trasferimenti statali e ridotto alla metà: cioè per i mutui contratti questo anno il trasferimento sarà di un terzo anziché due terzi e per quelli del prossimo anno, ove si verifichi la medesima circostanza, un sesto anziché un terzo.

Nessuna conseguenza si avrà nel 1985 in quanto, si ripete, per qualsiasi mutuo contratto in quell'esercizio, non vi sara piu alcun concorso statale.

Quadri economici e perizie di variante

1.5.3. Il terzo ed il quarto comma dell'art. 13 sono profondamente innovativi per le progettazioni delle opere pubbliche.

Per permettere agli amministratori di valutare compiutamente il costo globale, a prezzi costanti, dell'opera da eseguire, a partire dal 1° gennaio di quest'anno, viene imposto:

che si abbia sempre un progetto completo della opera, anche se per questa sia prevista una realizzazione a lotti o stralci;

che il progetto sia corredato da un quadro economico che tenga conto di tutti gli oneri.

L'esatta valutazione dei costi, è elemento determinante per l'àmmissibilità delle perizie di variante o suppletive.

Queste ultime, che negli ultimi tempi avevano assunto aspetti patologici, non potranno superare, in termini finanziari, il 30 % dell'importo approvato, al netto delle variazioni monetarie.

Parcelle

1.5.4. In forza del terzo comma dell'art. 13 tutte le parcelle o specifiche professionali che verranno spesate in conto mutui concessi dalla Cassa o da altri enti, dovranno essere preventivamente sottoposte al visto dei competenti ordini professionali.

Si chiarisce che il visto dell'ordine non sostituisce in alcun caso il visto del capo dell'ufficio tecnico, che e finalizzato ai fini burocratico-amministrativi di corrispondenza fra la richiesta di pagamento ed il progetto approvato ed il relativo finanziamento.

Interessi di ritardato pagamento

1.5.5. E' principio generale di diritto che nessuno può essere reso responsabile, al di fuori dei casi previsti dalla legge, del fatto di un terzo.

Applicando questo principio alla normativa della legge n. 741/1981, il legislatore ha inteso chiarire che il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Cassa depositi e prestiti e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di tesoreria provinciale, non si computa ai fini della corresponsione all'impresa appaltatrice od ai fornitori, degli interessi di ritardato pagamento.

A tutela della buona fede del terzo però, è necessario che sia chiaramente indicato, nel bando di gara, che l'opera o la fornitura che si intende eseguire viene finanziata mediante mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Con l'occasione si ricorda l'obbligo per gli enti mutuatari della Cassa, di porre a carico delle imprese appaltatrici di apporre nei cantieri il cartello con la dicitura « Opera realizzata con mutuo della Cassa depositi e prestiti, con i fondi del risparmio postale ».

1.5.6. Si fa riserva di emanare, quanto prima, una nuova circolare riguardante le istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

1.5.7. Ad evitare seri inconvenienti verificatisi in passato, si avverte che non verranno più fornite, dagli uffici, notizie sui mutui o sui pagamenti a mezzo telefono.

Il direttore generale: FALCONE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

PLAFOND DI 3.200 MILIARDI

(Legge n. 131/1983)

Ripartizione, su base regionale, effettuata dal C.I.P.E. il 14 gennaio 1983 per il 90 % in base alla popolazione censimento 1981 e per il 10 % in base alla superficie territoriale. Il 50 % del « plafond » è destinato ai territori del Mezzogiorno indicati dall'art. 1 della legge n. 218/1978.

REGIONE	Coefficiente di ripartizione	Importo assegnato (in milioni)
Piemonte	6,45 %	206.457
Valle d'Aosta	0,24 %	7.700
Lombardia	12,13 %	387.653
Provincia autonoma di Trento	0,75 %	23.965
Provincia autonoma di Bolzano	0,77 %	24.597
Veneto	6,07 %	194.167
Friuli-Venezia Giulia	1,81 %	57.871
Liguria	2,47 %	78.933
Emilia-Romagna	5,70 %	182.525
Toscana (c.n.)	5,21 %	166.746
Umbria	1,28 %	40.963
Marche (c.n.)	1,91 %	61.146
Lazio (c.n.)	5,23 %	167.271
Totale Centro Nord	50,00 %	1.600.000
Toscana (M.)	0,07 %	2.348
Marche (M.)	0,29 %	9.372
Lazio (M.)	2,66 %	85.199
Abruzzo	2,99 %	95.844
Molise	0,86 %	27.501
Campania	12,02 %	384.717
Puglia	8,92 %	285.592
Basilicata	1,67 %	53.261
Calabria	4,89 %	156.564
Sicilia	11,32 %	362.354
Sardegna	4,29 %	137.248
Totale Mezzogiorno	50,00 %	1.600.000
Totale generale	100,00 %	3.200.000

(c.n.) = Centro Nord
(M.) = Mezzogiorno

(4155)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Venezia.

Il rettore dell'Università degli studi di Venezia ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente corso di dottorato di ricerca istituito con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

Facoltà di lettere - lingue - letterature straniere

Dottorato di ricerca in «Storia dell'arte».

Curricula n. 3:

1) dall'arte tardo-antica al 300;

2) il Rinascimento, il '600, il '700;

3) le arti della stagione contemporanea: dal neoclassicismo alle manifestazioni attuali.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Padova, Trieste.

Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi al corso in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi al corso ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, con lettera raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università degli studi di Venezia - Divisione segreterie - Via Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa del dottorato, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(4120)

Concorso ad un posto di curatore presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di curatore in prova nel ruolo organico della carriera direttiva dei curatori (settima qualifica funzionale) presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie o in scienze forestali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(4124)

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università «Tor Vergata» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di scienze biologiche . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in:

1) scienze biologiche;

2) scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Universsà degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9 del giorno 19 settembre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto, diploma di laurea in:

1) fisica;

2) matematica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Universà degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma) alle ore 9 del giorno 26 settembre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di scienze e tecnologie chimiche posti 1

Titolo di studio richiesto, diploma di laurea in:

1) chimica;

2) chimica industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Universà degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9 del giorno 23 settembre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di matematica posti 1

Titolo di studio richiesto diploma di laurea in:

1) matematica;

2) fisica;

3) scienza dell'informazione.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della seconda Universà degli studi di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9 del giorno 21 settembre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « Tor Vergata » di Roma.

(4122)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Catania.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al seguente corso di dottorato di ricerca:

Facoltà di medicina e chirurgia

Dottorato di ricerca in « Neurobiologia ».

Titolo conseguibile: neurobiologia.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Pavia, Roma.

Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi in soprannumero nel limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali possono essere ammessi al corso ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata, o spedita, con lettera raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università di Catania - Ufficio dottorato di ricerca - Via A. di Sangiuliano n. 256 - 95129 Catania.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa del dottorato dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(4121)

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze presso l'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna.

Le prove d'esame relative al concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze presso l'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna (per il museo), facoltà di lettere e filosofia, indetto con decreto rettorale 11 dicembre 1981, n. 1088/81, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982, avranno luogo in Pisa, presso la sede dell'istituto medesimo, piazza S. Matteo in Soarta n. 2 (lungarno Mediceo) con il seguente diario:

3 ottobre 1983, ore 10,30, prima prova scritta;

4 ottobre 1983, ore 9, seconda prova scritta;

5 ottobre 1983, ore 9, terza prova scritta.

(4128)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 186 dell'8 luglio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.M.I.U. di Ravenna: Concorsi pubblici ad un posto di impiegato di concetto da adibire al servizio personale e formazione e ad un posto di impiegato di concetto da adibire al servizio segreteria generale.

Società degli Steeple-Chases d'Italia: Concorsi pubblici per esami, a due posti di archivista-dattilografo/a, ad un posto di commesso, ad un posto di assistente, ad un posto di collaboratore e ad un posto di operatore/trice tecnico/a.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983, n. 33.
Interventi a favore dell'agriturismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 30 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Friuli-Venezia Giulia sostiene le attività agrituristiche al fine di integrare i redditi degli operatori agricoli ed altresì di valorizzare i prodotti tipici delle varie zone, di favorire la ricettività turistica mediante il recupero dell'edilizia rurale nonché di sviluppare i rapporti tra la cultura urbana e quella rurale.

Art. 2.
Definizione

Per agriturismo si intendono le attività di ricezione ed ospitalità svolte dall'imprenditore agricolo attraverso l'utilizzazione degli edifici, dei mezzi e dei prodotti della sua azienda, purché dette attività non siano prevalenti rispetto a quella agricola.

Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme e nei limiti di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Ai fini dell'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, il lavoro svolto nell'attività agrituristica ed il relativo reddito sono equiparati a quelli agricoli.

Art. 3.
Elenco operatori agrituristici

Chiunque eserciti o intenda esercitare attività agrituristica, usufruendo delle insegne, dell'assistenza e degli incentivi ad essa preordinati, deve iscriversi in un apposito elenco tenuto, per ciascuna provincia, dalle commissioni provinciali per l'albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni.

Possono iscriversi nell'elenco degli operatori agrituristici i soggetti iscritti all'albo professionale di cui al comma precedente e, limitatamente alle zone montane di cui all'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche coloro che direttamente provvedono alla coltivazione di un fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di bestiame e attività connesse, purchè dette attività congiuntamente a quella agrituristica divengano prevalenti rispetto ad altre.

Nella provincia di Trieste, fino alla costituzione della commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale, la qualifica di operatore agrituristico sarà certificata a termini dell'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 84.

Art. 4.
Iscrizione nell'elenco

Le domande di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate alla commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale degli imprenditori agricoli per il tramite del comune ove l'interessato intende esercitare l'agriturismo, indicando le attività svolte e/o da svolgere. I comuni, nel trasmettere le domande alla commissione, acquisiscono il parere della commissione di cui all'art. 3/*bis* della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, ed esprimono altresì parere in merito allo svolgimento nel proprio ambito dell'attività agrituristica da parte del richiedente.

La commissione provinciale per la tenuta dell'albo professionale, integrata da un rappresentante designato dall'assessore regionale al turismo, provvederà all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici dei soggetti le cui domande siano suffragate dal parere favorevole dei comuni. Sulle domande per le quali il parere non è stato espresso o è negativo la commissione deciderà autonomamente.

Avverso il diniego dell'iscrizione è dato ricorso alla commissione regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le procedure previste dall'art. 6 di detta legge regionale.

Per quant'altro attiene all'elenco degli operatori agrituristici, non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.
Aree di incentivazione agrituristica

Nella prima applicazione della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a favorire le iniziative agrituristiche promosse nell'ambito dei territori montani delimitati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni nonché, per il restante territorio, negli ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale e nei parchi naturali istituiti ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

L'applicazione dei benefici della presente legge potrà essere estesa ad altre parti del territorio regionale con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa, sentita la commissione provinciale, richiamata al secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.
Interventi ammessi a contributo

I contributi di cui al successivo art. 7 possono essere concessi per:

a) la sistemazione e l'arredamento di vani per l'alloggio facenti parte di fabbricati rurali;

b) la sistemazione e l'arredamento di fabbricati aziendali o sociali da utilizzare per la vendita al dettaglio e per la somministrazione in loco di prodotti agricoli tipici lavorati in proprio, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) la creazione di aree attrezzate per il campeggio in adiacenza a fabbricati rurali;

d) la realizzazione di impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e telefonici, compresi i relativi allacciamenti, necessari per gli interventi di cui ai precedenti punti.

Il soggetto beneficiario non potrà disporre di più di dieci posti letto o di cinque posti tenda o roulotte per campeggio.

Art. 7.
Contributi

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo precedente possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% della spesa ammessa per gli interventi da realizzare negli ambiti di tutela ambientale previsti dal P.U.R. e nei parchi naturali istituiti ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, inseriti nelle zone montane; nella misura massima del 65% per gli interventi da realizzare nelle restanti zone montane; nella misura massima del 50% per gli interventi da realizzare nel rimanente territorio. E' ammissibile a contributo una spesa massima di 50 milioni di lire.

I contributi previsti nel presente articolo sono cumulabili solo con le agevolazioni per le attività extra agricole disposte dall'art. 27 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, limitatamente all'importo non ammesso a mutuo agevolato.

Art. 8.

Domande

Le domande volte ad ottenere la concessione dei contributi, corredate da una relazione illustrativa, dai disegni e dal computo metrico estimativo degli interventi, dovranno essere presentate ai comuni di residenza che le trasmetteranno, con proprio parere, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

I contributi potranno essere concessi solo per opere da iniziare e/o per acquisti da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda.

Art. 9.

Vincolo di destinazione e revoca dei contributi

La destinazione agrituristica degli interventi assistiti dai contributi previsti dalla presente legge dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni. L'inosservanza di tale norma comporta, salvo causa di forza maggiore, la restituzione del contributo percepito.

I contributi saranno inoltre revocati qualora il beneficiario venga escluso, per perdita dei requisiti, dall'albo professionale degli imprenditori agricoli e/o dall'elenco degli operatori agrituristici entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.

Art. 10.

Attività promozionale

L'amministrazione regionale concede contributi nella misura massima dell'80 % della spesa sostenuta da parte di associazioni fra operatori agrituristici per iniziative, dalle stesse svolte, a carattere promozionale e di propaganda dell'agriturismo.

Le domande, per i fini suddetti, corredate dalla documentazione attestante l'attività svolta e le conseguenti spese sopportate, vanno inoltrate alla direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 11.

Norma finanziaria

Per le finalità previste dall'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.763 milioni, di cui lire 1.031 milioni per l'esercizio 1983, lire 432 milioni per l'esercizio 1984 e lire 300 milioni per l'esercizio 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 vengono istituiti al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - i seguenti capitoli:

il cap. 7392 con la denominazione: « Contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi nel settore dell'agriturismo — fondi statali — (art. 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984) » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.163 milioni, di cui lire 1.031 milioni per l'esercizio 1983 e lire 132 milioni per l'esercizio 1984; e:

il cap. 7393 con la denominazione: « Contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi nel settore dell'agriturismo » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivise in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Art. 12.

Norma finanziaria

Per le finalità previste dall'art. 10 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IV - il cap. 2317 con la denominazione: « Contributi ad associazioni fra operatori agrituristici per iniziative a carattere promozionale e di propaganda dell'agriturismo » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato cap. 2317 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 13.

Norma finanziaria

Il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato con l'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, viene ridotto di lire 350 milioni a decorrere dall'esercizio 1984.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1990.

All'onere complessivo previsto dagli articoli 11 e 12 della presente legge si provvede come segue:

per lire 1.163 milioni, di cui lire 1.031 milioni per l'esercizio 1983 e lire 132 milioni per l'esercizio 1984, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983 (rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): dell'importo di lire 1.031 milioni, relativo all'esercizio 1983, la somma di lire 838 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita ai sensi degli articoli 7, secondo comma e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 18, del 23 marzo 1983;

per lire 50 milioni relative all'esercizio 1983, mediante storno di pari importo dal cap. 6851 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 9/Rag. del 9 febbraio 1983;

per le restanti lire 700 milioni, suddivise in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985, mediante storno, in relazione al disposto di cui al precedente primo comma, dal cap. 8388 del più volte citato stato di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 aprile 1983

COMELLI

(3294)

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. 34.

Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20: « Legge elettorale regionale » e successive variazioni e aggiunte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 4 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al testo del primo periodo del secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole:

« ovvero da una delle persone indicate al secondo comma dell'art. 10. ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, così come sostituito con l'art. 17 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, e poi modificato, in parte, con l'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, è ora sostituito dal seguente:

« Tutte le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione, anche se incontrate da altre amministrazioni pubbliche.

Per le spese di cui al precedente comma che i comuni andranno a sostenere in attuazione della presente legge si provvede con una assegnazione forfettaria anticipata pari a L. 1.200.000 per ogni sezione elettorale. In caso di concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni, l'assegnazione forfettaria anzidetta verrà ridotta in conformità con le disposizioni statali al momento vigenti.

In occasione delle future successive elezioni per il rinnovo del consiglio regionale l'importo indicato al secondo comma del presente articolo verrà aggiornato, di volta in volta, con atto amministrativo, dal presidente della giunta regionale, sentita la giunta medesima, tenuto conto degli indici ISTAT concernenti l'aumento del costo della vita. ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 maggio 1983

COMELLI

(3295)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1983, n. **31.**

Modifica alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33: « Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 26 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

L'art. 5 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33: « Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica », è abrogato e sostituito dal seguente:

(*Salvaguardia ambientale*). — Dall'adozione della delibera della giunta regionale di cui all'art. 4 e sino all'approvazione del piano di coordinamento territoriale comprensoriale e comunque per una durata non superiore a cinque anni, nelle zone individuate come geotopo e nelle relative aree di rispetto sottoposte a tutela la delibera stessa indica le disposizioni di salvaguardia da applicare, tra le seguenti, in rapporto alle finalità del vincolo:

1) divieto di realizzazione di nuovi edifici nonché di interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volumi se non per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni;

2) divieto di apertura di nuove strade e di costruzione di infrastrutture in genere;

3) divieto di installazione di nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico o d'ampliamento di quelli esistenti;

4) divieto di mutamento del tipo di colture in atto, salvo le normali rotazioni agricole e le colture necessarie alla migliore difesa ambientale, nonché di impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento;

5) divieto di apertura di nuove cave e torbiere o di riattivazione di quelle inattive e l'estrazione di materiali inerti;

6) divieto di realizzare gli interventi di bonifica di qualsiasi tipo;

7) divieto di impianto di nuovi campeggi liberi e/o organizzati o di ampliamento di quelli esistenti e di insediamenti turistici di qualsiasi tipo;

8) divieto di raccolta e asportazione della flora spontanea;

9) divieto di raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.);

10) divieto di eseguire interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;

11) divieto di introduzione di specie animali o vegetali estranee o comunque di eseguire interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;

12) divieto di esercizio della attività venatoria e/o piscatoria;

13) divieto di esercitare altre attività, esplicitamente indicate nella delibera di cui all'art. 4 anche di carattere temporaneo, che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *marzo* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *aprile* 1983, *prot. n.* 23002/5217).

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1983, n. **32.**

Riconoscimento contributi al Centro Camuno di studi preistorici di Capo di Ponte.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 26 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

La giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1983 un contributo per le attività di studio e di ricerca del Centro Camuno di studi preistorici di Capo di Ponte aventi particolare riferimento alla storia, alle tradizioni e alla cultura della popolazione lombarda.

Art. 2.

Procedure

Al fine dell'erogazione di cui al precedente art. 1, il predetto Centro presenta alla giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un dettagliato programma di attività.

Art. 3.

Norma finanziaria

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 70 milioni.

Al finanziamento dell'onere di lire 70 milioni per l'anno 1983 di cui al precedente primo comma si provvede mediante riduzione di pari quota della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.5.1.1.1.538 « Fondo di riserva per le spese impreviste » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

In relazione a quanto disposto dal presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, alla parte I, ambito 1, settore 6, finalità 3, attività 1, è istituito il cap. 1.1.6.3.1.1625 « Contributi per le attività di studio e di ricerca del Centro Camuno di studi preistorici di Capo di Ponte aventi particolare riferimento alla storia, alle tradizioni e alla cultura della popolazione lombarda » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 70 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *marzo* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *aprile* 1983, *prot. n.* 22702/5219).

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1983, n. 33.

Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 26 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Nel secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 luglio 1982, n. 35, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1982, n. 36, sono soppresse le parole: « e comunque fino alla data del 30 novembre 1982, indicata dall'art. 2 del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272 ».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *marzo* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *aprile* 1983, *prot. n.* 20802/5218).

(3263)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983, n. 34.

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

REFERENDUM POPOLARE
PER L'ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI

Capo I

PROPOSTA DI REFERENDUM

Art. 1.

1. Possono essere sottoposte a *referendum* abrogativo le leggi regionali, ovvero singoli articoli o interi commi di esse.

2. Il *referendum* abrogativo è indetto quando lo richiedano cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio regionale della Lombardia, nel numero fissato dall'art. 63 dello statuto regionale, o tre consigli provinciali, o cinquanta consigli comunali, o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della regione Lombardia.

Art. 2.

1. I cittadini che intendono promuovere il *referendum* devono presentare proposta scritta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che ne dà atto con verbale di cui viene rilasciata copia ai promotori.

2. I promotori, muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali, devono essere in numero non inferiore a cento ed almeno il venticinque per cento di essi deve risultare residente in comuni appartenenti ad almeno tre province della Regione.

3. La proposta deve contenere l'indicazione della legge o delle disposizioni di legge di cui si intende promuovere l'abrogazione.

4. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo.

5. Quando si promuove il *referendum* per l'abrogazione parziale di una legge, devono essere individuati numericamente gli articoli ed i commi a cui la proposta si riferisce.

6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a *referendum*, completando la formula « volete che sia abrogato... » con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari, e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione od al mantenimento delle disposizioni indicate.

7. Le disposizioni di cui si promuove l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.

8. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui i promotori enuncino i motivi della richiesta di abrogazione.

9. L'ufficio di presidenza tempestivamente informa della presentazione della proposta il consiglio regionale e il presidente della giunta regionale, che ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Art. 3.

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla sua presentazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) verifica che il *referendum* non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il *referendum* secondo le norme dello statuto;

b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2;

c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine da garantire la consapevole scelta degli elettori;

d) verifica che le disposizioni da sottoporre a *referendum* non siano a contenuto vincolato da norme dello statuto regionale, ovvero da norme statali — anche di attuazione di normative C.E.E. — espressamente dichiarate di principio, nel senso che il nucleo normativo non ne possa venire alterato o privato di efficacia senza che risultino lese le corrispondenti specifiche disposizioni delle norme vincolanti soprarichiamate.

2. Qualora il *referendum* si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.

3. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco o non conforme ai criteri di cui al precedente punto *d*), l'ufficio di presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; l'ufficio di presidenza, prima di deliberare in proposito, tiene una udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.

4. Qualora nel giudizio di cui ai precedenti commi non sia raggiunta l'unanimità, si applicano le disposizioni di cui al successvo art. 7, quarto comma.

5. L'ufficio di presidenza delibera all'unanimità dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, delibera il consiglio regionale entro venti giorni dalla data della riunione dell'ufficio di presidenza.

6. La proposta è dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non raggiungano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione; nel computo dei voti negativi si tiene conto delle astensioni.

7. Il consiglio delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l'ufficio di presidenza — subito dopo la chiusura del dibattito — formula i quesiti alternativi motivati da sottoporre al voto dell'assemblea.

8. Le deliberazioni dell'ufficio di presidenza sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

Capo II

RICHIESTA DI REFERENDUM

Art. 4.

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla giunta regionale, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta di cui al sesto comma del precedente art. 2.

2. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori designati ad esercitare le funzioni previste dai successivi articoli 6, 13 e 16.

3. La richiesta di *referendum* non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 10, primo comma; la raccolta delle firme deve essere comunque ultimata entro cinque mesi dalla data della prima vidimazione.

Art. 5.

1. La richiesta di *referendum* viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui al precedente art. 4; accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

2. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale operante nel territorio della Regione e appartenente a una delle seguenti categorie:

un notaio;
un cancelliere di un ufficio giudiziario;
un giudice conciliatore;
un sindaco;
un segretario comunale o provinciale.

3. L'autenticazione di cui al comma precedente può essere altresì eseguita da altri funzionari del comune o dell'amministrazione provinciale all'uopo incaricati rispettivamente dal sindaco o dal presidente.

4. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

6. Alla richiesta di *referendum* devono essere allegati i certificati anche collettivi, da rilasciarsi dal sindaco del comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

Art. 6.

1. La richiesta di *referendum* corredata dalla prescritta documentazione va presentata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale da parte di almeno cinque promotori designati ai sensi del precedente art. 4.

2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7.

1. L'ufficio di presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di *referendum*, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti dai precedenti articoli 4, 5 e 6, assumendo la deliberazione conclusiva all'unanimità; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al presidente della giunta regionale ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

2. Alla riunione dell'ufficio di presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.

3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

4. Qualora non si raggiunga l'unanimità o decorso il termine di cui al precedente primo comma senza che l'ufficio di presidenza abbia deliberato sulla richiesta di *referendum*, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del consiglio regionale immediatamente successiva, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43, terzo comma, del regolamento interno; la deliberazione consiliare è trasmessa al presidente della giunta, per la pubblicazione, nel termine di cui al precedente primo comma.

5. Qualora la documentazione di cui al precedente art. 5 risulti irregolare, l'ufficio di presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Nel caso previsto dal comma precedente il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell'ufficio di presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.

Art. 8.

1. La richiesta di *referendum* dei consigli provinciali e comunali deve essere formulata ai sensi del precedente art. 2, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, e debitamente motivata in relazione a quanto disposto dall'ottavo comma dello stesso articolo.

2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'ufficio di presidenza del consiglio regionale il quale provvede ai sensi del precedente art. 3.

3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'ufficio di presidenza la deliberazione dell'amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dal precedente art. 1, secondo comma; si applica a tal fine il disposto del precedente art. 6, secondo comma.

4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale o provinciale che ha approvato per primo la richiesta; tale consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dai successivi articoli 13 e 16.

Capo III

Indizione del referendum

Art. 9.

1. Il *referendum* abrogativo viene effettuato una volta l'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal presidente della giunta regionale, sentiti il commissario di Governo e i presidenti delle corti d'appello della Lombardia ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.

2. Il decreto del presidente della giunta è comunicato senza indugio al commissario di Governo, ai presidenti delle corti di appello, ai sindaci ed ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.

3. A cura del presidente della giunta regionale è stampato il manifesto con il decreto di indizione del *referendum;* i sindaci provvedono all'affissione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.

4. Il *referendum* si effettua su tutte le richieste ammesse dall'ufficio di presidenza e pervenute al presidente della giunta regionale fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Non è ammesso, in unica tornata, lo svolgimento di più di cinque *referendum.*

6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i *referendum* eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo; qualora le richieste siano presentate contemporaneamente dagli stessi promotori, il presidente della giunta regionale sospende la procedura ed invita i promotori a indicare quali siano i *referendum* cui si debba attribuire la priorità.

7. In caso di indizione di *referendum* nazionali nel corso dell'anno, il presidente della giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre con decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione che le consultazioni sui *referendum* concernenti leggi regionali siano effettuate contestualmente a quelle relative ai *referendum* concernenti leggi nazionali, fissando la relativa data o modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi previsti dal precedente primo comma; in tal caso restano valide le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento del *referendum.*

Art. 10.

1. Ogni attività od operazione relativa al *referendum* deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il *referendum* si tiene in sessione straordinaria autunnale da convocarsi entro il 30 novembre.

2. In caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale il *referendum* già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo consiglio regionale.

3. Il *referendum* sospeso ai sensi del precedente comma, ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo consiglio, purchè tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il *referendum* si svolge nel corso dell'anno successivo.

Capo IV

Svolgimento del referendum

Art. 11.

1. La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione dei comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 12.

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione a cura del sindaco del manifesto di cui al precedente art. 9, terzo comma.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal quinto giorno precedente a quello fissato per le elezioni.

Art. 13.

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, nonché da un segretario.

2. Per gli uffici di sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto del giorno fissato nel decreto d'indizione del *referendum* e terminano alle ore ventuno dello stesso giorno.

4. Le operazioni di scrutinio, se per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa non abbiano potuto compiersi entro le ore ventiquattro del giorno della votazione, sono rinviate alle ore otto del giorno successivo.

5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il *referendum* possono assicurare, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in consiglio regionale e dei promotori.

6. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del *referendum.*

Art. 14.

1. Le schede per il *referendum* sono fornite dalla giunta regionale, devono essere di carta consistente, di tipo unito e di identico colore e devono possedere le caratteristiche di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge; esse contengono il quesito formulato ai sensi del precedente art. 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

2. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più *referendum,* all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di *referendum.*

Art. 15.

1. Ai *referendum* regionali si applicano le disposizioni dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e quelle dell'art. 1, lettere *d*), *e*) ed *f*) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240.

2. Qualora il *referendum* regionale sia richiesto per l'abrogazione di più leggi o atti amministrativi, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il *referendum* e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun atto oggetto della consultazione.

3. I plichi che vengono confezionati alla chiusura della votazione ed al termine dello scrutinio debbono essere rimessi dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, settimo comma, della presente legge, ferme restando le attribuzioni degli organi regionali in materia d'indizione delle consultazioni, le operazioni elettorali relative a *referendum* abrogativi regionali che si svolgano contestualmente a *referendum* abrogativi di leggi nazionali sono regolate dalle disposizioni contenute, quanto alle operazioni medesime, nella legge 25 maggio 1970, n. 352 e, per quanto ivi non disposto, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Le operazioni di scrutinio inerenti ai *referendum* suddetti hanno inizio dopo che siano state ultimate le analoghe operazioni inerenti ai *referendum* nazionali; la Regione — fermo restando quanto previsto dall'art. 32, quarto comma della presente legge — corrisponde ai componenti degli uffici elettorali di sezione, per l'attività prestata in ordine ai *referendum* regionali, un ulteriore onorario fisso forfettario nella misura e secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e sue eventuali modificazioni; analogo onorario è corrisposto ai componenti degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale per il *referendum* regionale, nella misura e secondo i criteri dell'art. 3 della legge medesima.

Art. 16.

1. Presso il tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l'ufficio provinciale per il *referendum* composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum* di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum* dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il *referendum* di cui al successivo art. 17 unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.

5. I promotori della richiesta di *referendum* o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 17.

1. Presso la corte d'appello di Milano è costituito l'ufficio centrale per il *referendum* popolare della Lombardia. Esso è composto da una sezione della corte d'appello, designata dal presidente della corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del *referendum*.

2. L'ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del *referendum*, procede in pubblica adunanza facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal presidente della corte d'appello all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta di cui al sesto comma del precedente art. 2.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d'appello, designato dal presidente della corte medesima.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale, al presidente del consiglio regionale e al commissario del Governo.

5. L'ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del *referendum*.

6. La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 18.

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici provinciali o all'ufficio centrale per il *referendum*, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 19.

1. Qualora il risultato della votazione sia favorevole alla abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a *referendum*, il presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dal quarto comma del precedente art. 17, dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione delle stesse.

2. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia ed ha effetto dopo sessanta giorni dalla pubblicazione.

Art. 20.

1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di *referendum* abrogativo delle stesse norme non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del *referendum* nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

2. Se il *referendum* ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge il divieto di cui al precedente comma non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.

Art. 21.

1. Se prima della data di svolgimento del *referendum* sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a *referendum*, il presidente della giunta regionale dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di un nuova disciplina della stessa materia, il presidente della giunta regionale, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'ufficio di presidenza, o, qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del *referendum;* qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di *referendum*, il *referendum* si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

TITOLO II

REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE DI REGOLAMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 22.

1. Possono essere sottoposti a *referendum* abrogativo i regolamenti regionali e gli atti amministrativi deliberati dal consiglio regionale, esclusi quelli indicati dal successivo art. 23.

Art. 23.

1. Non è ammesso *referendum* per l'abrogazione di atti amministrativi emanati dal consiglio regionale relativi a:

a) materia tributaria e di bilancio;

b) deliberazioni di assunzione di mutui e di emissione di prestiti;

c) deliberazioni di assunzione e cessione di partecipazioni regionali;

d) nomina degli amministratori di enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione e in enti e società a partecipazione regionale;

e) formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;

f) designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione;

g) riesame degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'art. 125 della Costituzione;

h) designazione, a norma del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;

i) formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione.

Art. 24.

1. Non è ammesso il *referendum* per l'abrogazione del regolamento del consiglio regionale e dei regolamenti interni per il funzionamento degli organi regionali, nonché di norme regolamentari esecutive di norme legislative se la richiesta di *referendum* non riguarda anche queste ultime

TITOLO III
REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 25.

1. Il consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

2. La deliberazione del consiglio regionale che determina l'effettuazione del *referendum* consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l'ambito territoriale entro il quale viene indetto il *referendum*.

3. I progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, che il consiglio regionale ritenga proponibili, sono sottoposti al *referendum* consultivo delle popolazioni interessate.

4. Al *referendum* indetto per l'istituzione di nuovo comune o per il mutamento di circoscrizione comunale partecipano soltanto gli elettori della frazione che abbia chiesto di essere eretta in comune autonomo, o di quella frazione o borgata o porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.

5. Il presidente della giunta regionale indice, con proprio decreto, il *referendum* consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare o della proposta di legge, di cui ai precedenti commi, da parte della presidenza del consiglio regionale.

6. La data di effettuazione del *referendum* è fissata a norma del precedente art. 9.

Art. 26.

1. Al *referendum* consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni del consiglio regionale.

2. Per lo svolgimento del *referendum* consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I della presente legge.

3. Le schede per i *referendum* consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna delle consultazioni, sono fornite dalla giunta regionale. In esse sono formulati quesiti da sottoporre alla consultazione popolare ed è riportato integralmente il testo del provvedimento o della proposta di legge sottoposta a *referendum*.

4. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque sullo spazio in cui essa è contenuta.

Art. 27.

1. Il presidente della corte d'appello di Milano, entro venti giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*, designa una sezione della corte che assuma le funzioni di «ufficio centrale per il *referendum* popolare consultivo».

2. I verbali di scrutinio e i relativi allegati sono trasmessi direttamente all'ufficio centrale per il *referendum*, dagli uffici di sezione dei comuni interessati.

3. L'ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di cui al comma precedente, e comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del *referendum*, si riunisce in pubblica adunanza, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti nominati dal presidente della corte d'appello.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d'appello, designato dal presidente della corte stessa.

5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello, unitamente ai verbali ed agli atti trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale.

Art. 28.

1. Sulla base dei verbali di scrutinio ad esso trasmessi, l'ufficio centrale per il *referendum* consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a *referendum*.

2. L'ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del *referendum*.

Art. 29.

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati all'ufficio centrale per il referendum consultivo, decide quest'ultimo, prima di procedere alle operazioni previste dall'articolo precedente.

Art. 30.

1. Il presidente della giunta regionale non appena ricevuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'art. 27, ordina la pubblicazione dei risultati del *referendum* nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, in caso di *referendum* abrogativo definitivamente ammesso, assume opportune iniziative per l'obiettiva informazione dei cittadini sul contenuto e la portata delle disposizioni sottoposte a *referendum*, ai fini di una consapevole espressione di voto.

Art. 32.

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge 25 maggio 1970, n. 352.

2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell'art. 7 della presente legge, le spese per l'autenticazione delle firme nel numero minimo prescritto dall'art. 63 dello statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali sono rimborsati dalla Regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percepienti.

3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono farne domanda scritta alla giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del *referendum*.

4. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai *referendum* popolari, nonché quelle previste dai precedenti secondo e terzo comma fanno carico alla Regione.

5. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsati dalla Regione.

Art. 33.

1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della modifica dell'art. 63 dello statuto, deliberata dal consiglio regionale il 10 marzo 1983.

Art. 34.

1. Le leggi regionali 31 luglio 1973, n. 26; 27 gennaio 1977, n. 12; 21 febbraio 1981, n. 12; 23 marzo 1981, n. 16; 27 aprile 1981, n. 18, sono abrogate.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei *referendum* in attuazione della presente legge, si provvede con stanziamenti annuali da imputarsi ad apposito capitolo del bilancio della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *marzo* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *aprile* 1983, *n.* 20102/5518).

TABELLA *A*

Scheda di votazione per il referendum *abrogativo delle leggi previste dall'art.* 63 *dello statuto della regione Lombardia*

Referendum abrogativi indetti per l'anno 198. .

N. 1	(oggetto del quesito)	SI	NO
N. 2	» » »	SI	NO
N. 3	» » »	SI	NO
N. 4	» » »	SI	NO
N. 5	» » »	SI	NO

TABELLA *B*

(retro di cui alla tabella *A*)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LOMBARDIA

Referendum abrogativi

Indetti per l'anno 198. .

(data)
....

Provincia di . . . .

Scheda per la votazione

Firma dello scrutatore

....

Timbro

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983, n. 35.

Determinazione della tassa per coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Determinazione della tassa

La tassa cui sono soggetti coloro che conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, prevista dall'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e divenuta tributo proprio della regione Lombardia ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7, è fissata in L. 50.000.

A decorrere dall'anno 1984 fino al 1985 l'importo indicato al comma precedente è aumentato ogni anno del 20 per cento, determinando gli importi rispettivamente in L. 60.000 per il 1984 e L. 72.000 per il 1985.

Art. 2.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *marzo* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 22 *aprile* 1983, *n.* 22702/5508).

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983, n. 36.

Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti e aziende da essa dipendenti.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'attività contrattuale della Regione e degli enti ed aziende da essa dipendenti, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, nonché della legislazione vigente riguardante la realizzazione di opere pubbliche, e salva in ogni caso l'applicazione di speciali normative regionali inerenti a particolari settori di contrattazione.

TITOLO I

PROCEDIMENTI CONTRATTUALI

Art. 2.

Forme di contrattazione

1. I contratti che danno luogo ad entrate sono stipulati a seguito di asta pubblica o pubblico incanto e ad essi si applicano le norme previste nel titolo II, capo 3°, sezione I del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 per l'esecuzione delle leggi sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni.

2. I contratti di acquisto, fornitura, appalto ed ogni altro che dia luogo ad una spesa sono stipulati a seguito di licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata ai sensi dei successivi articoli.

Capo I

LICITAZIONE PRIVATA

Art. 3.

Definizione

1. La licitazione privata costituisce la forma di contrattazione di generale applicazione per i contratti di cui al secondo comma del precedente art. 2 e consiste in una gara tra soggetti scelti dall'amministrazione e ritenuti idonei in relazione all'oggetto contrattuale.

Art. 4.

Avviso di gara

1. Della licitazione privata l'amministrazione da preventivo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione stessa.

2. L'avviso di gara deve indicare:

a) l'amministrazione o ente proponente;

b) l'oggetto contrattuale, l'importo base e il termine di consegna, nonché l'ufficio presso il quale possono ottenersi informazioni più dettagliate, anche in ordine al capitolato di oneri;

c) la categoria merceologica e la classe di iscrizione al l'albo dei fornitori della Regione richiesti per la partecipazione alla gara e la possibilità di partecipare mediante raggruppamento di imprese, precisando altresì la scorporabilità dei lavori o la divisibilità della fornitura;

d) il criterio adottato per l'aggiudicazione, da individuarsi tra quelli indicati dal seguente art. 6;

e) se il verbale di aggiudicazione tiene luogo della stipulazione del contratto;

f) il termine, non inferiore a ventuno giorni, e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, nonché l'ufficio al quale la stessa va indirizzata;

g) il termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale l'amministrazione deve inviare l'invito alla partecipazione alla gara.

3. Entro il termine di cui alla lettera *f*) del comma precedente le domande di partecipazione devono pervenire per iscritto ovvero per telegramma; in tale ultimo caso la domanda deve essere confermata mediante lettera raccomandata.

4. Qualora le richieste di partecipazione siano inferiori a due si fa luogo a nuova pubblicazione dell'avviso, con fissazione di nuovo termine e senza le indicazioni di cui alla lettera *c*) del precedente secondo comma; in tal caso saranno precisati i requisiti richiesti per essere ammessi alla gara che potranno essere gli stessi prescritti per l'iscrizione all'albo dei fornitori della Regione.

Art. 5.

Inviti alla partecipazione alla gara

1. L'amministrazione invita alla partecipazione alla gara un numero minimo di quindici oppure tutti i richiedenti se le domande sono in numero inferiore.

2. L'invito alla partecipazione, da trasmettersi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve contenere:

a) il riferimento all'avviso di gara di cui al precedente art. 4;

b) la precisazione che la licitazione ha luogo mediante offerte segrete;

c) la data, l'ora ed il luogo per lo svolgimento della gara e l'indicazione dei soggetti ammessi;

d) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni forma di garanzia richiesta;

e) le modalità essenziali di pagamento della prestazione;

f) il termine di ricezione delle offerte, non inferiore a ventuno giorni, e l'indirizzo al quale debbono essere inviate;

g) le persone ammesse ad assistere all'apertura dei plichi;

h) il periodo di tempo, non superiore a trenta giorni, per la durata del quale gli offerenti sono vincolati dalla propria offerta;

i) l'indicazione della documentazione da presentare;

l) la precisazione che si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.

Art. 6.

Criteri di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione si segue, di norma, il criterio del prezzo più basso.

2. L'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può tuttavia seguire un altro dei seguenti criteri, da indicarsi nell'avviso di gara:

a) offerte segrete da confrontarsi col prezzo base di asta indicato dall'amministrazione;

b) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte comprese entro i limiti indicati dall'amministrazione mediante scheda segreta;

c) offerte segrete da confrontarsi con la media finale delle offerte comprese entro i limiti indicati dall'amministrazione mediante scheda segreta;

d) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte contenenti maggiori ribassi;

e) offerte segrete di prezzi unitari.

3. Nel caso previsto dalla lettera *a*) del precedente comma, ove nessuna offerta abbia raggiunto il prezzo stabilito nella scheda dell'amministrazione, la gara viene dichiarata deserta e il prezzo indicato nella scheda dell'amministrazione è comunicato agli interessati.

4. Nei casi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) del precedente secondo comma si osservano per l'aggiudicazione le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 3 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni.

Art. 7.

Procedimento di aggiudicazione

1. Nel giorno e nell'ora stabiliti nell'invito alla partecipazione il preposto alla gara ne dichiara l'apertura.

2. Il preposto alla gara, controllata la presenza delle persone ammesse, mostra i plichi contenenti le offerte dei partecipanti e, se del caso, quello dell'amministrazione facendone constatare l'integrità dei sigilli, procede quindi all'apertura dei plichi stessi, lasciando per ultima la scheda dell'amministrazione, e alla lettura delle offerte e del prezzo base o dei limiti di offerta contenuti nella scheda dell'amministrazione; infine, accertata l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara, provvede all'aggiudicazione al miglior offerente qualora siano stati adottati i criteri di cui al primo e al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo precedente, o nei modi previsti dalla normativa richiamata dal quarto comma dello stesso articolo nel caso di adozione di diverso criterio.

3. Di tutte le operazioni compiute viene redatto processo verbale sottoscritto dal preposto alla gara, dall'aggiudicatario, se presente, da due testimoni e dall'ufficiale rogante o, quando non si possa provvedere altrimenti, dal notaio che lo autentica; al processo verbale sono allegati tutti gli atti del procedimento.

4. Il verbale di gara è notificato all'aggiudicatario non presente e comunicato agli altri partecipanti.

Art. 8.

Stipulazione del contratto

1. Qualora l'avviso di gara non preveda che il verbale di aggiudicazione tenga luogo della stipulazione del contratto il presidente della giunta regionale o l'assessore preposto ai servizi per gli affari generali, se delegato, entro venti giorni dall'aggiudicazione e accertata la regolarità della stessa, provvede alla stipulazione e alla sottoscrizione del contratto in forma pubblico-amministrativa o con l'intervento del notaio.

2. Al contratto sono allegati il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari, nonché il capitolato speciale d'oneri, ove ad esso si faccia riferimento; ove si richiamino capitolati generali d'oneri in vigore è sufficiente farne menzione senza allegarli.

Capo II

APPALTO-CONCORSO

Art. 9.

Appalto-concorso

1. L'appalto-concorso viene adottato per i contratti che per il loro oggetto richiedono l'acquisizione di speciali competenze tecniche, artistiche o scientifiche.

Art. 10.

Avviso di gara

1. All'avviso di gara si applica quanto disposto dal precedente art. 4, primo comma, e secondo comma, limitatamente alle lettere *a*), *b*), *f*) e *g*); nell'avviso stesso sono altresì indicati i requisiti richiesti agli eventuali offerenti, anche con riferimento ai requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo dei fornitori della Regione, ed è precisato se la deliberazione di aggiudicazione tiene luogo della stipulazione del contratto.

Art. 11.

Invito alla gara

1. L'invito alla partecipazione alla gara viene inviato ai richiedenti ritenuti idonei dall'amministrazione e contiene le indicazioni previste dal precedente art. 5, secondo comma, lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *i*).

2. Nell'invito sono altresì precisati il termine di ricezione delle offerte e del progetto tecnico, comunque non inferiore a novanta giorni, l'indirizzo al quale debbono essere inviati, le modalità dell'invio, le persone ammesse all'apertura dei plichi, nonché il periodo di tempo, comunque non inferiore a novanta giorni dalla gara, per la durata del quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta.

Art. 12.

Procedimento di aggiudicazione

1. Nel giorno e nell'ora stabiliti nell'invito di partecipazione il preposto alla gara provvede all'apertura dei plichi riservandosi di decidere sull'aggiudicazione.

2. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte la giunta regionale nomina, di volta in volta, una commissione composta da almeno tre esperti nelle tecniche o discipline cui l'oggetto del contratto si riferisce.

3. La commissione, nel termine fissato nel provvedimento di nomina e comunque entro sessanta giorni dallo svolgimento della gara, esprime il suo parere sulle offerte, formando, se del caso, una graduatoria.

4. L'amministrazione convoca quindi l'offerente prescelto e dispone l'aggiudicazione ai sensi del successivo art. 13.

5. Di tutte le operazioni compiute viene redatto processo verbale, sottoscritto dal preposto alla gara, dall'aggiudicatario e dall'ufficiale rogante o dal notaio.

6. Il processo verbale è notificato agli altri partecipanti alla gara.

Art. 13.

Criteri di aggiudicazione

1. La giunta regionale, accertata l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara, procede all'aggiudicazione del contratto ad uno dei concorrenti la cui offerta sia stata giudicata accoglibile dalla commissione di cui all'articolo precedente, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà degli offerenti.

2. Qualora la commissione di cui all'articolo precedente abbia formulato una graduatoria, e la giunta regionale intenda discostarsene, la relativa deliberazione deve indicare i motivi della scelta.

3. La giunta regionale ha facoltà di non procedere alla aggiudicazione con provvedimento motivato.

4. Nessun compenso è dovuto per gli elaborati presentati, anche se non scelti; l'avviso di gara può prevedere il conferimento di premi per i migliori progetti, riservando all'amministrazione la proprietà degli stessi.

Art. 14.

Stipulazione del contratto

1. Qualora l'avviso di gara non preveda che la deliberazione di aggiudicazione tenga luogo della stipulazione del contratto, la stipulazione stessa avviene secondo le modalità di cui al precedente art. 8; al contratto sono allegati anche il progetto tecnico e l'offerta dell'aggiudicatario.

Capo III

TRATTATIVA PRIVATA

Art. 15.

Trattativa privata

1. La trattativa privata è sempre ammessa per contratti di importo non superiore a lire diecimilioni.

2. E' altresì ammessa, senza limiti di valore, la trattativa privata quando:

a) le gare di cui ai precedenti articoli siano andate deserte, ovvero siano state presentate offerte irregolari o non valide, purché le condizioni della proposta iniziale non vengano sostanzialmente modificate.

b) la prestazione oggetto del contratto, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti la protezione di diritti di esclusiva, non possa essere eseguita che da un soggetto determinato;

c) l'oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e di ricerca;

d) vi sia eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili che non consentano l'indugio delle gare;

e) si tratti di prestazioni complementari non comprese nel contratto già concluso, che siano rese necessarie da circostanze impreviste, purché l'ammontare complessivo non superi il cinquanta per cento del prezzo del contratto originario.

3. La trattativa privata è altresì ammessa sino all'importo di lire centomilioni, previa gara ufficiosa, quando sussistano ragioni di urgenza o di convenienza da specificarsi nella deliberazione di cui al successivo art. 29.

Art. 16.

Gara ufficiosa

1. Quando sia ammessa la trattativa privata previa gara ufficiosa, devono essere interpellate almeno cinque imprese ritenute idonee ed iscritte all'albo dei fornitori della Regione per conoscerne le offerte.

2. Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto verbale nel quale debbono essere indicati i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta del soggetto con cui addivenire alla stipulazione del contratto.

Art. 17.

Stipulazione del contratto

1. Dopo lo svolgimento della trattativa privata a norma degli articoli precedenti il presidente della giunta regionale o l'assessore preposto ai servizi per gli affari generali, se delegato, provvede alla stipulazione del contratto con il soggetto prescelto in forma pubblica amministrativa, o mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata, salvo quanto previsto dal secondo comma del successivo art. 36.

TITOLO II
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18.
Pattuizioni generali

1. I contratti ad esecuzione continua o periodica sono stipulati per una durata non superiore a nove anni e devono prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare cauzione o idonea garanzia.

2. E' esclusa la corresponsione di interessi su somme anticipate dall'aggiudicatario per l'esecuzione dei contratti.

3. Pagamenti in conto e comunque anticipazioni possono essere effettuati, previa prestazione di idonea garanzia, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa, da recuperarsi all'atto del pagamento del prezzo se in un'unica soluzione, o proporzionalmente sulle singole rate.

4. Le garanzie previste dal presente articolo possono essere prestate anche mediante polizza fidejussoria.

Art. 19.
Spese di contratto

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, comprese quelle tributarie, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 20.
Collaudo

1. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudo — da eseguirsi nel termine di due mesi dalla esecuzione parziale o totale della fornitura o dalla ultimazione dei lavori — ad opera di persone esperte della materia, anche dipendenti regionali, nominati dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato.

2. Il collaudatore, accertata la rispondenza dei lavori e delle forniture alle prescrizioni tecniche e contabili contrattuali e la regolarità delle liquidazioni, emette il certificato di collaudo che è sottoposto ad approvazione del presidente della giunta regionale o dell'assessore da lui delegato se l'importo del lavoro o della fornitura è superiore a lire trentamilioni.

3. Il certificato di collaudo con l'indicazione del provvedimento di approvazione va notificato all'altro contraente entro quindici giorni dalla sua formazione od approvazione.

4. Per le forniture di beni di uso corrente prodotte in serie, e prive di particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione rilasciato dal dirigente del servizio che ha richiesto la fornitura.

Art. 21.
Pagamento del prezzo e restituzione della cauzione

1. Nel contratto può prevedersi il pagamento rateale del prezzo subordinatamente all'adempimento della prestazione principale o secondo l'avanzamento dei lavori, da certificarsi a cura del dirigente del servizio interessato alla esecuzione del contratto stesso o della persona eventualmente preposta alla direzione dei lavori, oppure che il pagamento del prezzo sia effettuato in unica soluzione dopo il collaudo finale.

2. La restituzione delle cauzioni può avvenire soltanto dopo il collaudo finale, o, se prevista, dopo l'approvazione dello stesso, ovvero dopo il rilascio del certificato di conformità.

Art. 22.
Revisione dei prezzi

1. La revisione dei prezzi è ammessa per i contratti di appalto di lavori o servizi, nonché inerenti a forniture a somministrazione continuata o periodica, quando il costo complessivo dei lavori o servizi e delle forniture è aumentato o diminuito in misura superiore al cinque per cento, secondo l'indice di variazione dei prezzi correnti intervenuti successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. La revisione si intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la percentuale del cinque per cento.

3. L'indice di variazione dei prezzi è desunto dal Bollettino della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente nel luogo di esecuzione del contratto; allorché trattasi di incrementi dei costi di mano d'opera esso è desunto da certificazione rilasciata o convalidata dal competente ufficio di lavoro e della massima occupazione.

4. Il contratto o i capitolati d'appalto devono indicare, ai fini della decorrenza del diritto alla revisione dei prezzi, il relativo termine iniziale o i criteri di determinazione dello stesso, nonché le modalità di calcolo della revisione medesima.

5. Nel caso siano corrisposte anticipazioni sul prezzo contrattuale la revisione prezzi è ammessa soltanto sull'importo eccedente quello anticipato.

6. La revisione dei prezzi è disposta con deliberazione della giunta regionale.

Art. 23.
Capitolati generali

1. I capitolati generali, contenenti le condizioni da applicarsi a determinati tipi di contratto, sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

2. Nel capitolato generale possono essere previste le modalità per la risoluzione arbitrale delle controversie insorte durante l'esecuzione del contratto.

Art. 24.
Contratti soggetti a rinnovazione tacita

1. Quando di un contratto sia prevista la rinnovazione tacita salvo disdetta entro un termine prefissato, la mancata disdetta deve essere esplicitamente autorizzata per iscritto dall'autorità che ha stipulato il contratto stesso; a tal fine il dirigente del servizio risorse strumentali e contratti della giunta regionale è tenuto ad informare per iscritto l'autorità suddetta, non meno di quarantacinque giorni prima della scadenza del termine utile per comunicare validamente la disdetta, della scadenza medesima.

Art. 25.
Preposto alle gare e alla trattativa privata

1. Le gare sono presiedute dall'assessore preposto ai servizi per gli affari generali della giunta regionale ovvero dal dirigente o da altro funzionario del servizio risorse strumentali e contratti incaricato dallo stesso assessore, coadiuvato dal dirigente del servizio interessato alla stipulazione del contratto o da un suo incaricato o, in loro mancanza, da funzionari all'uopo designati dalla giunta regionale.

2. Quanto disposto dal comma precedente si applica anche alla trattativa privata, ivi compresa l'eventuale gara ufficiosa.

Art. 26.
Efficacia del contratto

1. Il contratto è immediatamente vincolante per il privato contraente dal momento della aggiudicazione, mentre per la amministrazione gli obblighi contrattuali decorrono dalla stipulazione o, se prevista, dalla approvazione del contratto stesso a norma del successivo art. 30.

Art. 27.
Raggruppamento di imprese

1. Per la partecipazione di imprese raggruppate alle gare disciplinate dalla presente legge si applica quanto disposto dall'art. 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

2. Le imprese raggruppate all'atto dell'offerta e quelle subentranti nei casi previsti dall'art. 9, ottavo e nono comma, della legge statale suindicata debbono essere iscritte all'albo dei fornitori della Regione nella categoria tecnica o merceologica indicata nell'avviso di gara e ciascuna di esse deve essere iscritta nella classe di cui al successivo art. 37, quarto comma, per un importo non inferiore ad un terzo dell'importo oggetto del contratto, fermo restando che la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte sia almeno pari all'importo contrattuale complessivo.

TITOLO III
DELIBERAZIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 28.
Proposta di contratto

1. L'assessore regionale preposto al settore interessato formula la proposta di contratto indicandone l'oggetto e le esigenze di contenuto e di esecuzione.

2. Il servizio risorse strumentali e contratti della giunta regionale, d'intesa con i servizi del settore interessato, provvede alla predisposizione dello schema contrattuale, degli eventuali capitolati speciali e dei relativi provvedimenti amministrativi, nonché alla individuazione della forma di contrattazione da adottare.

Art. 29.
Deliberazione a contrattare

1. Sulla base della proposta di cui all'articolo precedente la giunta regionale delibera l'autorizzazione a contrattare che deve contenere gli elementi e le clausole essenziali del contratto, nonché la motivazione in ordine alla forma di contrattazione adottata qualora non si ricorra alla licitazione privata; la deliberazione specifica altresì se il contratto è soggetto ad approvazione.

Art. 30.
Approvazione del contratto

1. Nei casi in cui sia richiesta l'approvazione, gli atti di aggiudicazione e i documenti annessi, nonché il successivo atto contrattuale e i relativi allegati vengono trasmessi nei dieci giorni successivi alla loro formazione alla giunta regionale che, accertata la regolarità delle procedure adottate e la rispondenza alla deliberazione a contrattare, dispone l'approvazione del contratto.

TITOLO IV
NORME PER CONTRATTI RICORRENTI E PER ESIGENZE ECONOMALI

Art. 31.
Acquisti ricorrenti

1. La giunta regionale delibera l'elenco dei beni e servizi oggetto di acquisti ricorrenti necessari al funzionamento della amministrazione per l'acquisizione dei quali si applica quanto disposto dai successivi articoli 32 e 33.

Art. 32.
Programmazione degli acquisti ricorrenti

1. Entro il primo dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento il servizio risorse strumentali e contratti della giunta regionale, coordinando le richieste e le proposte dei servizi affari generali dei singoli settori e degli altri servizi generali interessati, elabora un programma di acquisti per ciascun gruppo di beni e servizi compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente e dei quali si prevede l'acquisto nel corso dell'anno, fornendo la stima della spesa relativa.

2. Il programma di cui al comma precedente è approvato dalla giunta regionale e comunicato al consiglio regionale.

3. I servizi affari generali tenuti a segnalare al servizio risorse strumentali e contratti il rispettivo fabbisogno entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 33.
Deliberazione a contrattare

1. Contestualmente all'approvazione del programma degli acquisti di cui all'articolo precedente ed in conformità con le previsioni in esso contenute, la giunta regionale adotta una deliberazione per la stipulazione, per ciascun gruppo di beni e servizi di cui al precedente art. 31, di non più di tre contratti, ciascuno con un contraente diverso.

2. I contratti di cui al comma precedente hanno durata annuale; qualora ricorrano particolari motivi di convenienza economica e purché la fornitura riguardi gli stessi beni e servizi, possono essere stipulati contratti per una durata maggiore, sino ad un massimo di tre anni.

3. I contratti di cui al precedente primo comma stabiliscono la qualità ed i prezzi unitari dei beni o servizi e la quantità massima degli acquisti previsti nell'arco di tempo considerato; stabiliscono altresì che l'amministrazione è obbligata a richiedere a ciascun contraente almeno un decimo del totale delle prestazioni previste, mentre le restanti prestazioni possono essere richieste liberamente ad uno o più dei contraenti.

Art. 34.
Acquisti per esigenze straordinarie o sopravvenute

1. Per acquisti di beni e servizi compresi nell'elenco di cui al precedente art. 31 è vietato far ricorso a contratti diversi da quelli stipulati ai sensi del presente art. 33, salvo che sia necessario provvedere ad esigenze straordinarie o sopravvenute non previste nei programmi di cui al precedente art. 32.

2. Nel caso previsto dal comma precedente la giunta regionale provvede con deliberazione specificatamente motivata in ordine alle esigenze straordinarie o sopravvenute.

3. La deliberazione è comunicata al consiglio regionale contestualmente all'invio al commissario del Governo.

Art. 35.
Normativa applicabile

1. Fermo restando il disposto di cui al precedente art. 15, secondo comma, lettere *a*) e *b*), si applicano, per quanto non previsto nel presente titolo, le norme stabilite per la licitazione privata.

Art. 36.
Contratti per esigenze economali

1. Per le esigenze economali indicate nell'art. 12 della legge regionale 10 novembre 1979, n. 57, sempreché trattasi di beni e servizi che non debbano essere acquisiti a norma delle disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente titolo, si provvede a trattativa privata entro il limite di un milione.

2. I contratti per gli acquisti e per le prestazioni di cui al comma precedente vengono conclusi secondo gli usi del commercio.

TITOLO V
ALBO DEI FORNITORI DELLA REGIONE

Art. 37.
Istituzione dell'albo

1. E' istituito presso il servizio risorse strumentali e contratti della giunta regionale l'albo dei fornitori della Regione.

2. I fornitori sono classificati nell'albo per categorie merceologiche e secondo l'importo massimo delle forniture che possono assumere.

3. L'individuazione delle categorie merceologiche, nonché la modifica delle stesse, è effettuata con deliberazione della giunta regionale.

4. Le classi inerenti agli importi sono le seguenti:

I - sino a L. 100.000.000;
II - sino a L. 300.000.000;
III - sino a L. 500.000.000;
IV - sino a L. 1.000.000.000;
V - sino e oltre L. 3.000.000.000.

5. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per essere ammessi a partecipare alle gare indette dalla Regione, salvo quanto previsto dal precedente art. 10, e per la stipulazione di contratti a trattativa privata per importi superiori a lire diecimilioni, sempreché i contratti abbiano per oggetto forniture di beni o servizi inclusi nelle categorie merceologiche individuate a norma del precedente terzo comma.

6. L'elenco degli iscritti all'albo e i relativi aggiornamenti sono trasmessi al consiglio regionale.

Art. 38.
Requisiti d'ordine generale per l'iscrizione all'albo

1. Possono chiedere l'iscrizione all'albo dei fornitori della Regione gli imprenditori che posseggano i requisiti generali e speciali richiesti dalla presente legge.

2. I requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'albo sono:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla Comunità economica europea;

b) assenza di precedenti penali per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale; se il direttore commerciale o tecnico è persona diversa dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa, i requisiti suddetti debbono riferirsi ad entrambi;

c) iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con l'indicazione dell'attività specifica svolta dall'impresa da non meno di tre anni;

d) assenza di infrazioni, definitivamente accertate, agli obblighi concernenti il pagamento di contributi sociali e il pagamento di tributi.

3. I suddetti requisiti dovranno essere dimostrati con idonei certificati rilasciati dai competenti uffici.

Art. 39.

Requisiti d'ordine speciale

1. I requisiti d'ordine speciale per l'iscrizione all'albo sono la capacità tecnica e quella finanziaria ed economica.

2. La capacità tecnica deve essere documentata mediante:

a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa;

b) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni con l'indicazione del relativo importo, della data e del committente, nonché dell'esito delle stesse da dimostrarsi, se rese allo Stato o ad enti pubblici, mediante certificazioni rilasciate dagli stessi, se rese a privati, con attestazioni emesse da questi e, se rese all'estero a Stati, enti pubblici e privati, con certificazione del console competente;

c) la descrizione dell'attrezzatura tecnica dell'impresa;

d) l'indicazione dell'organico medio annuo dell'impresa, del numero dei dirigenti e dei tecnici, in specie di quelli incaricati dei controlli di qualità per le forniture e, se trattasi di cooperativa, del numero dei soci.

3. La capacità finanziaria ed economica deve essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti delle scritture contabili riassuntive o certificazioni del volume di affari ai fini dell'IVA negli ultimi tre anni;

c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture effettuate negli ultimi tre anni;

d) dichiarazione dell'ufficio delle imposte dalla quale risulti l'importo del reddito per il quale l'imprenditore è stato iscritto nei ruoli fiscali nel triennio precedente alla domanda d'iscrizione in relazione all'attività imprenditoriale svolta, o altra apposita dichiarazione qualora il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo.

4. Se l'impresa richiedente è costituita in società deve altresì esibire copia autentica dell'atto costitutivo ed un certificato della cancelleria del tribunale competente, con data non anteriore a due mesi dalla domanda, attestante che l'impresa non trovasi in stato di liquidazione o di fallimento, non ha presentato domanda di concordato e non ha subito procedure fallimentari o di concordato nel quinquennio anteriore.

5. Il certificato di cui al comma precedente deve essere esibito anche dall'imprenditore commerciale.

Art. 40.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla giunta regionale unitamente ai documenti per provare la capacità tecnica e finanziaria, precisando la categoria merceologica e la classificazione richieste.

2. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche.

Art. 41.

Iscrizione all'albo

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, decide sull'iscrizione, su conforme parere di un comitato di tre esperti di elevata qualificazione professionale, di cui due designati rispettivamente dal presidente della camera di commercio industria agricoltura e artigianato di Milano e dal presidente dell'ordine dei commercialisti di Milano.

2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore preposto ai servizi per gli affari generali, se delegato, entro i successivi trenta giorni, dispone l'iscrizione con proprio decreto nel quale sono indicate le categorie merceologiche e la classe alle quali l'iscrizione si riferisce.

3. L'iscrizione ad una classe consente la partecipazione alle gare per gli importi previsti nelle classi inferiori.

4. Il decreto di accoglimento o di reiezione della domanda è comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla sua emanazione.

5. Trascorsi settanta gioni dalla presentazione della domanda senza che si sia provveduto, non possono essere indette gare o stipulati contratti a trattativa privata per le categorie merceologiche o le classi alle quali la domanda si riferisce.

Art. 42.

Modifica dell'iscrizione

1. Gli iscritti all'albo possono chiedere il cambiamento di classe dopo sei mesi dall'iscrizione o dall'ultima modifica.

2. Per la modifica delle categorie merceologiche e della classe di iscrizione si applica la procedura prevista dall'articolo precedente.

Art. 43.

Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 38 e 39, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione, ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività, nonché nei casi previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, avente per oggetto disposizioni contro la mafia.

2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Art. 44.

Procedure per la cancellazione

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, ove si proceda d'ufficio, il servizio risorse strumentali e contratti della giunta regionale da comunicazione con raccomandata r.r. all'iscritto dei fatti addebitatigli fissando il termine di quindici giorni per le sue deduzioni.

2. Trascorso tale termine, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, sentito il comitato di cui al precedente art. 41, prima comma, dispone la cancellazione dall'albo con decreto da notificarsi all'interessato.

Art. 45.

Revisione dell'albo

1. L'albo dei fornitori della Regione è oggetto ad una revisione generale ogni tre anni.

2. A tal fine le imprese iscritte sono invitate per iscritto a documentare, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'invito medesimo, la permanenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 38 e 39.

3. Scaduto il termine, si procede alla cancellazione dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46.

Rinvio a leggi dello Stato

1. Si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché quanto previsto dall'art. 21 della legge 13 settembre 1892, n. 646, e successive modificazioni, avente per oggetto disposizioni per combattere il fenomeno mafioso.

Art. 47.

Norme tecniche

1. Con regolamento regionale sono stabilite le norme relative alle procedure di esecuzione dei contratti regionali.

2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad emanare, con propri decreti, norme tecniche sulle modalità di compilazione e conservazione dei documenti e delle scritture relative alla direzione, esecuzione, contabilità inerenti ai lavori e alle forniture d'interesse della Regione.

Art. 48.

Adeguamento degli importi

1. Gli importi delle somme indicate nella presente legge possono essere adeguati all'andamento dei costi della vita con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, previo parere conforme della competente commissione consiliare.

2. Detto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 49.

Applicazione della normativa agli enti ed aziende dipendenti dalla Regione

1. Gli organi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione competenti per l'assunzione degli atti e provvedimenti demandati dalla presente legge ad organi regionali, sono individuati dagli enti ed aziende predetti nel rispetto delle disposizioni delle leggi istitutive e dei rispettivi statuti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i vigenti regolamenti di amministrazione e contabilità dovranno essere adeguati alla disciplina prevista dalla legge medesima; scaduto tale termine, in carenza dell'adeguamento, la presente legge si applica direttamente agli enti ed aziende dipendenti dalla Regione per gli importi in essa previsti, ridotti al cinquanta per cento.

Art. 50.

Prima formazione dell'albo dei fornitori della Regione

1. La deliberazione della giunta regionale di cui al precedente art. 37, terzo comma, è assunta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della prima formazione dell'albo dei fornitori della Regione, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché su almeno venti organi di stampa, quotidiani e periodici a diffusione nazionale e regionale, un avviso contenente l'indicazione della disciplina legislativa dell'albo e l'invito alle imprese interessate a presentare domanda di iscrizione all'albo medesimo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione.

3. Decorso il termine di novanta giorni di cui al precedente comma, la giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, provvede, sulle domande presentate con l'osservanza di quanto previsto dal precedente art. 41.

4. Per la decisione sulle domande pervenute oltre la data di cui al precedente secondo comma, il termine di trenta giorni previsto dal primo comma del suindicato art. 41, decorre dalla data della deliberazione sulla prima formazione dell'albo di cui al precedente secondo comma.

Art. 51.

Norma transitoria

1. Fino a quando non sarà operante l'albo dei fornitori della Regione non si applicano, ai fini della scelta del privato contraente, le disposizioni concernenti l'iscrizione all'albo stesso.

Art. 52.

Locazione di alloggi di proprietà della Regione

1. Gli alloggi di proprietà della Regione destinati ad essere ceduti in locazione per uso abitativo sono affidati in gestione all'Istituto autonomo per le case popolari nella circoscrizione di competenza del quale l'alloggio si trova; per l'assegnazione di detti alloggi si osserva la normativa applicabile agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 24 *marzo* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *aprile* 1983, *prot. n.* 22802/5566)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983, n. **37.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11, concernente la disciplina della classificazione alberghiera.

(*Pubblicata del* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. In sede di prima applicazione della legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11, ferma restando la scadenza del quinquennio iniziale al 31 dicembre 1987, il termine di decorrenza della classificazione di cui all'art. 18 della predetta legge è fissato al 1° gennaio 1984.

2. La dichiarazione prevista dall'art. 6 della stessa legge regionale deve essere presentata entro il 30 giugno 1983.

3. L'allegato della predetta legge regionale n. 11/82 contenente le tabelle *A* e *B* di cui al sesto comma dell'art. 5 è sostituito dall'allegato alla presente legge.

4. Al primo comma del predetto art. 6 la parola « donazioni » deve leggersi « dotazioni » ed allo stesso comma del successivo art. 17 il riferimento all'« art. 8 » deve essere letto « art. 7 ».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 aprile 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 24 *marzo* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *aprile* 1983, *n.* 21402/5565)

(3389)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831880)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- — presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- — presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.